Corte dei conti Campania – Napoli

Sentenza 6 dicembre 2017, n. 426

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Michael SCIASCIA Presidente

dott. Rossella CASSANETI Consigliere relatore

dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 67215 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti dei sigg.:

1. Co.Di.Ma., nato a Napoli il (...) e residente in Omissis (NA) al Corso (...), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il 07.10.2016, dall'avv. Co.So. e con ella elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ma.Gi. in Napoli alla Piazza (...);

2. Ma.D'A., nato a Napoli il (...) ed ivi residente alla via (...) scala (…) interno (…), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dall'avv. En.So. e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via (...);

3. Fe.D.Me., nato a Omissis (BN) il (...) ed ivi residente in via (...), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dagli avvocati Fe.La. e Ro.De.Ma. e con essi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via (...);

4. Ma.Ap., nata a Napoli il (...) ed ivi residente alla via (...), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dall'avv. Br.Ri. e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza (...);

5. Na.D'E., nata a Napoli il (...) ed ivi residente in piazza (...), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dall'avv. Do.Co. e con ella elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via (...);

6. Gi.Es., nato a Napoli il (...)e ivi residente alla via (...), rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dall'avv. Fa.Be. e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Largo (...);

7. Al.Fu., nato a Napoli il (...) ed ivi residente alla via (...) piano (…) interno (…), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dall'avv. En.An. e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza (...);

8. Be.Tu., nato a Omissis (NA) il (...) ed ivi residente in via (...), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dall'avv. Sa.De.Co. e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via (...);

9. El.Ga.Ca., nata a Napoli il (...) ed ivi residente in via (...), rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria difensiva depositata il 07.10.2016, dall'avv. Sa.De.Co. e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via (...);

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 30.12.2015;

VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle difese dei convenuti;

VISTI gli atti di giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 17 novembre 2016, con l'assistenza del segretario dott. Al.Pi., sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Ferruccio Capalbo e gli avvocati Do.Co. (presente per delega dell'avv. Co.So.), Br.Ri., Lu.Ru.(presente anche per delega dell'avv. Sa.De.Co.), En.So., Ro.De.Ma., Fa.Be. ed En.An.;

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 30.12.2015 la Procura Regionale ha evocato in giudizio i signori Co.Di.Ma., Ma.D'A., Fe.D.Me., Ma.Ap., Na.D'E., Gi.Es., Al.Fu., Be.Tu. ed El.Ga.Ca., per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Napoli, della complessiva somma di E. 1.355.157,44, da ripartirsi fra loro nel rispetto delle percentuali proposte nel medesimo atto di citazione -fatto ovviamente salvo ogni differente avviso del Collegio- oltre interessi e rivalutazione come per legge.

La predetta somma, secondo la prospettazione attorea, costituisce il pregiudizio erariale che i convenuti avrebbero arrecato al Comune di Napoli, nelle rispettive qualità (dirigente del Settore Assegnazione immobili [S.A.I.], Co.Di.Ma.; assessori al patrimonio, Ma.D'A., Fe.D.Me., Al.Fu. e Be.Tu.; direttore centrale del patrimonio, Ma.Ap.; dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio dal gennaio 2014 alla data del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, Na.D'E.; Presidente della VII Municipalità, Gi.Es.; dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio da luglio 2011 a giugno 2013 nonché dirigente del Servizio Assegnazione Immobili da luglio 2011 al 26.12.2011 e da luglio 2012 a giugno 2013, El.Ga.Ca.) con condotte gravemente colpose riferibili alla gestione, ritenuta del tutto diseconomica, di molteplici unità immobiliari di proprietà comunale.

Trattasi, più in particolare, dell'assegnazione in uso, per finalità non abitative, di diverse unità immobiliari, disposta in favore di associazioni di varia natura, sulle quali l'Ufficio di Procura ha svolto istruttoria a seguito di ricevuta notitia damni, acquisendo varie Informative della Polizia Municipale del Comune di Napoli (U.O. di Polizia Investigativa).

Con istanza di sequestro conservativo ante causam depositata dall'organo requirente il 02.09.2015, gli odierni convenuti (di cui solo Ma.D'A. e Co.Di.Ma. sono rimasti coinvolti nel procedimento cautelare) sono stati invitati a depositare, ex art. [5, comma 1, D.L. n. 453/93](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=217969) conv. in [Legge n. 19/94](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=11764), le proprie deduzioni difensive ed eventuali documenti entro il termine di trenta giorni, con facoltà di richiedere audizione personale.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'organo requirente ha, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo regolamentare disciplinante, presso il Comune di Napoli, le modalità di assegnazione del patrimonio immobiliare comunale per finalità non abitative.

Ha richiamato, in particolare, il regolamento approvato con delibera consiliare n. 60 del 20.03.1995, il quale ha previsto, tra l'altro, la necessità, per le associazioni senza scopo di lucro che intendessero ottenere l'assegnazione di strutture comunali ad uso non residenziale, di presentare istanza formale, corredata dal certificato di iscrizione nel registro comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, quale requisito indispensabile anche per conseguire, se del caso, la decurtazione del canone nella misura del 50% dei corrispettivi fissati secondo i parametri di cui alla legge 537/1997 (art. 3, lett.D) ed art. 4).

Il predetto regolamento ha, altresì, sancito la necessità del previo espletamento di avviso pubblico ai fini dell'assegnazione.

Il requirente contabile ha richiamato anche il regolamento approvato con delibera consiliare n. 323 del 12.10.1995, disciplinante l'istituzione dei registri comunali delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, con il quale è stata ribadita la necessità dell'iscrizione nei predetti registri, ai fini dell'accesso all'uso delle strutture comunali (artt. 6, 8 e 18), oltre a prevedersi l'obbligo per le associazioni de quibus, una volta iscritte al registro, di depositare annualmente, presso il Comune, una relazione sulle attività svolte, sì da consentire la verifica dei presupposti necessari all'iscrizione nei registri e, quindi, all'accesso alle strutture comunali (art. 11). Il medesimo regolamento ha, infine, statuito la decadenza dall'assegnazione per l'ipotesi di morosità nel pagamento dei canoni per almeno tre mesi (art. 7).

In definitiva, secondo quanto esposto in citazione, alla stregua delle richiamate disposizioni regolamentari, il riconoscimento del canone agevolato (con riduzione non superiore al 50% di quello determinato in conformità alle indicazioni di cui alla legge 537/1997), sarebbe stato possibile solo in favore delle associazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, mentre non sarebbe stata in alcun modo contemplata la possibilità di concedere gli immobili comunali a titolo di comodato gratuito.

L'esatto ambito applicativo della predetta normativa sarebbe stato chiarito anche dall'Avvocatura municipale (così la nota del 12.12.2011 in tema di applicabilità del canone agevolato nei limiti di cui al regolamento comunale, con esclusione dell'estensione in via analogica agli immobili comunali, della disciplina, di natura eccezionale, dettata dal [DPR n. 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608) per quelli di proprietà statale).

Per completezza espositiva, l'organo requirente ha, altresì, richiamato le successive delibere consiliari nn. 62 del 10.12.2012 e 26 del 29.01.2013, in vigore dal 2013, prevedenti l'abrogazione del regolamento del 1995, integralmente sostituito da una nuova disciplina, rimasta, però, invariata in relazione ai profili sottoindicati:

a) necessità del requisito dell'iscrizione presso i registri comunali per accedere alle strutture comunali nonché necessità del preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (artt. 4, 5 e 7);

b) decadenza, già prevista dall'art. [15 del regolamento](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=15981915) previgente, dall'assegnazione di immobili ad uso non abitativo in caso, tra l'altro, di morosità nel pagamento dei canoni ed oneri accessori per almeno 3 mesi (art. 13).

La nuova disciplina ha, altresì, circoscritto la possibilità di fruire della decurtazione del canone di locazione (cd. canone agevolato) ai soli Enti pubblici, associazioni, enti senza fini di lucro, ONLUS ed enti di culto, perseguenti finalità istituzionali o statutarie di rilevante interesse generale e collettivo (art. 10), indicando nel contempo i criteri alla cui stregua la Giunta avrebbe dovuto motivare la concessione del canone agevolato (con decurtazione fino all'80% del canone ordinario di mercato), rendendola, in definitiva, evento eccezionale. Inoltre, ha previsto la possibilità di dispensa dal pagamento dei canoni di locazione per le sole assegnazioni -diverse da quella all'esame- di immobili ad uso abitativo e ad esclusivo vantaggio di istituzioni pubbliche, aziende speciali comunali e persone giuridiche interamente partecipate dal Comune di Napoli (art. 9). Infine, ha disciplinato, quale elemento di assoluta novità rispetto alla normativa previgente, la possibilità di concedere, a titolo di comodato gratuito, l'uso di strutture comunali, ma esclusivamente a favore di Enti pubblici, associazioni, enti senza fini di lucro, ONLUS ed enti di culto, perseguenti finalità istituzionali o statutarie di rilevante interesse generale e collettivo (art. 15).

Da ultimo, la Procura contabile ha evidenziato la necessità, ai fini dell'assegnazione di immobili comunali, che i terzi beneficiari versino in una situazione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Napoli (cd. "programma 100", quale Direttiva formulata in sede di Relazione previsionale e programmatica 2007/2009, approvata con delibera consiliare n. 22 del 07.05.2007 ed integrata con delibera consiliare n. 32 del 09.10.2008).

I predetti soggetti sono, dunque, chiamati ad autocertificare, con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. [47 DPR n. 445/2000](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2782167), la propria situazione contributiva verso il Comune di Napoli alla data della richiesta di attivazione del rapporto e relativamente ai tributi TARSU, ICI, TOSAP/COSAP.

Nel contempo, i soggetti ed unità organizzative chiamati alla gestione dei procedimenti di assegnazione in uso a terzi del patrimonio immobiliare pubblico, sarebbero tenuti non solo a verificare che l'assegnatario sia in regola con il pagamento dei tributi comunali, ma anche a comunicare al competente Ufficio Tributi l'intervenuta assegnazione, sì da consentire la riscossione di quanto dovuto a tale titolo.

Nondimeno, secondo l'impostazione attorea, la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli sarebbe avvenuta in maniera del tutto diseconomica e con palese violazione delle richiamate previsioni normative.

Con particolare riferimento alle vicende considerate nell'atto introduttivo del giudizio, l'Organo requirente ha fatto presente che, in linea di massima, vengono in rilievo:

A- casi di assegnazione di immobili a titolo di comodato gratuito a favore di determinate associazioni in ragione esclusiva dell'attività di rilievo sociale dalle medesime svolta. In tali casi, in ossequio ad un criterio prudenziale, la Procura contabile non ha ritenuto, di per sé sola, fattispecie di danno erariale, l'assegnazione disposta a tale titolo (per quanto non consentita dalle previsioni regolamentari), stimando necessario l'accertamento, di volta in volta, dell'effettivo perseguimento delle finalità sottese all'assegnazione. Ha, dunque, provveduto a contestare, per l'ipotesi di accertato, omesso perseguimento delle predette finalità, il danno rappresentato dalla mancata redditività del cespite patrimoniale, quantificandolo con riferimento all'importo del canone locatizio mensile, previsto per immobili analoghi secondo valore di mercato, non introitato nel periodo dal settembre 2010 ad oggi;

B- casi di assegnazione di immobili con canone fortemente ridotto a quello di mercato (cd. canone agevolato), a favore di associazioni non in possesso dei requisiti per ottenere in uso i cespiti e per poter fruire della predetta decurtazione. Nell'ambito di tali casi, il danno è stato calcolato nella differenza tra il 50% ed il 10% del canone ordinario di mercato, nelle ipotesi in cui è emerso il possesso in capo all'associazione assegnataria del requisito dell'iscrizione nei registri comunali, necessario per accedere all'uso delle strutture comunali. Per le ipotesi (quantitativamente più rilevanti) in cui non sono stati rinvenuti la predetta iscrizione ovvero la mancanza dello scopo di lucro (altro requisito necessario per ottenere in uso cespiti comunali), è stata operata una ulteriore distinzione, a seconda della intervenuta stipula o meno di un contratto di locazione. In presenza, infatti, di formale contratto di locazione, con previsione del canone nella misura del 10% di quello di mercato, una prima quota di danno è stata parametrata al 90% di quel medesimo canone mensile, quale introito illecitamente perso nel periodo settembre 2010 ad oggi, mentre una seconda quota di danno è stata ravvisata nel canone contrattualmente convenuto (pari al 10% di quello di mercato), ove non riscosso. Per contro, in assenza di contratto formalmente sottoscritto, non sussistendo alcun canone locatizio convenzionalmente stabilito e trattandosi, dunque, di una occupazione sine titulo, l'ipotizzato pregiudizio erariale è stato parametrato al 100% del canone di locazione di mercato previsto per beni della medesima tipologia, ove non riscosso nel periodo compreso tra il settembre 2010 e la redazione dell'istanza introduttiva del procedimento cautelare, decurtato, comunque, delle somme eventualmente riscosse nel medesimo arco temporale.

Ciò esposto, la Procura contabile ha provveduto alla disamina delle singole fattispecie, da cui sarebbe derivato il pregiudizio erariale a carico del Comune di Napoli.

Nello specifico, le contestazioni formulate dall'Organo requirente hanno riguardato le poste di danno, che sarebbero emerse in relazione alle vicende concernenti gli immobili di seguito descritti:

1- Immobile sito in Via (...)- Comodato gratuito in favore dell'Associazione "Ag.Ar." .

Secondo quanto esposto nell'atto di citazione, l'immobile in questione è stato originariamente assegnato a titolo oneroso in favore dell'Associazione "Ag.Ar.", con determina dirigenziale S.A.I. n. 93 del 20.02.2006. Considerato, peraltro, il pessimo stato di manutenzione dell'immobile e pervenuta istanza dell'associazione assegnataria, il Comune di Napoli addiveniva alla determinazione di convertire l'assegnazione in comodato d'uso gratuito, con compensazione dell'importo fino ad allora dovuto per i canoni di locazione con quello dei lavori sostenuti dall'associazione al fine di rendere la struttura funzionale. Veniva a tal fine sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Associazione "Ag.Ar." ed il Comune di Napoli, seguito da delibera giuntale e da stipula del contratto (19.03.2008) per la durata di 12 anni, con scadenza fissata al 2020.

Il controllo sull'utilizzo dell'immobile in conformità alle previsioni contenute nel protocollo d'intesa (presentazione di relazione annuale descrittiva dell'attività associativa svolta e utilizzo esclusivo dell'immobile per i fini culturali, artistici e sociali indicati nell'atto deliberativo) veniva affidato alla VII Municipalità, chiamata, dunque, ad attestare la sussistenza dei presupposti per la concessione in comodato della struttura. Secondo la Procura contabile, l'assegnazione dell'immobile in questione sarebbe avvenuta in maniera illegittima (illecita dal punto di vista amministrativo-contabile), in quanto la stessa sarebbe stata disposta a favore di associazione non iscritta nei registri istituiti presso il Comune di Napoli e senza alcuna preventiva procedura di evidenza pubblica. Inoltre, all'esito delle attività investigative condotte dalla Polizia municipale su delega del medesimo organo requirente, sarebbe emerso il perseguimento di finalità lucrative e, comunque, non di carattere sociale.

Di qui il contestato danno erariale, rappresentato dalle seguenti componenti: mancata messa a reddito dell'immobile, quantificata assumendo quale parametro di riferimento il canone di locazione previsto nel mercato immobiliare per strutture di analoghe dimensioni e collocazione (pari ad E. 3.072,48 mensili), nella somma di E. 178.203,84 a titolo di canoni non riscossi (dal settembre 2010 sino alla data del deposito dell'istanza di sequestro ante causam), + i relativi interessi pari ad E. 28.780,36 + E. 1.082,26 a titolo di entrate tributarie non riscosse e non più esigibili per intervenuta prescrizione (smaltimento rifiuti solidi urbani [TARSU] per le annualità del 2006 e 2007= E. 208.066,46.

Il predetto danno è stato ricondotto dall'organo requirente, pro quota, alle condotte gravemente colpose di Co.Di.Ma., Fe.D.Me., Gi.Es., Ma.Ap., Na.D'E. e Al.Fu..

2- Immobile in Vico (...)- Assegnazione al 10% del valore di mercato in favore dell'Associazione pugilistica sportiva "Na.Bo." .

Secondo quanto esposto nell'atto di citazione, il predetto immobile risulta composto da due piani, uno destinato ad attività di palestra di boxe e l'altro ad autorimessa, il primo assegnato sin dal 2000, con delibera giuntale comunale, all'associazione sportiva "Na.Bo.", cui ha fatto seguito il contratto sottoscritto nel maggio 2001, prevedente il pagamento di un canone annuo corrispondente al 10% di quello ordinario. Del piano inferiore, poi, nel 2009 sarebbe casualmente emersa l'occupazione sine titulo, sin dal 2001, da parte della medesima associazione; con delibera giuntale n. 1852/2009 anche il piano destinato ad autorimessa è stato assegnato all'associazione sportiva "Na.Bo.", al fine di consentirne l'utilizzo per la sosta temporanea delle autovetture dei frequentatori della palestra, il tutto senza adottare alcun provvedimento né riguardo l'occupazione indebita fino ad allora posta in essere, né con riferimento all'ingente morosità fino a quel momento maturata in capo all'associazione assegnataria per la locazione dell'altro piano del medesimo immobile. In ogni caso -riferisce la P.R.- pur a seguito di applicazione del canone nella misura del 10% di quello ordinario, il relativo contratto di locazione non risulta sottoscritto.

L'organo requirente ha rilevato, in proposito, intanto che il canone, sulla cui base è stata operata la decurtazione del 10%, è stato calcolato con riferimento ad una superficie di mq 570, pari a meno della metà di quella effettiva dell'immobile occupato (mq. 1.248); e, inoltre, che l'attività investigativa delegata alla Polizia Municipale ha fatto emergere l'utilizzazione del cespite per finalità differenti da quelle sottese all'assegnazione, in quanto utilizzato come vera e propria autorimessa e non limitato, invece, ai soli utenti della palestra.

Nella quantificazione del conseguente danno erariale, il requirente ha provveduto a differenziare la vicenda concernente il locale destinato alla palestra da quella relativa al locale-autorimessa.

Per la prima, dunque, le contestazioni dell'Ufficio di Procura si sono incentrate sull'assegnazione in favore di soggetto non iscritto ad alcuno dei registri comunali e sulla decurtazione del canone al 10% del valore di mercato (anziché al 50% massimo consentito). L'ipotizzato pregiudizio erariale è così risultato pari ad E. 83.297,76, importo dato dalla somma tra E. 71.841,48 (canoni complessivamente non riscossi) + E. 11.456,28, (interessi maturati sulla predetta somma).

In relazione alla seconda vicenda (quella relativa al piano-garage), le contestazioni della Procura contabile hanno riguardato l'assegnazione della porzione immobiliare in questione ad associazione non avente i requisiti per accedere all'uso dell'immobile, siccome non iscritta nei registri comunali, la mancata stipula di formale contratto, il riconoscimento di un canone agevolato e per di più calcolato con riferimento ad una superficie pari a meno della metà di quella effettiva del locale interessato, nonché l'utilizzazione dell'unità immobiliare per finalità diverse da quelle considerate nell'atto di assegnazione.

Onde la configurazione del pregiudizio erariale, pari ad E. 333.175,92, dato dalla somma tra E. 289.151,36 (differenza tra quanto dovuto [E. 5.054,40 mensili] dal settembre 2010 al giugno 2015 e quanto effettivamente riscosso, pari ad E. 4.003,84) + E. 44.024,56 (interessi sulla predetta somma).

Conseguentemente, la gestione antieconomica dell'immobile in parola avrebbe determinato un danno complessivo di E. 453.057,68 (E. 83.297,76 + E. 333.175,92 + E. 36.584,00, quest'ultimo importo rappresentato dalle entrate tributarie [TARSU] non riscosse nei confronti dell'associazione assegnataria e non più esigibili per decorso del termine quinquennale di prescrizione).

Il predetto danno è stato ricondotto dall'organo requirente, pro quota, alle condotte gravemente colpose di Co.Di.Ma., Ma.D'A., El.Ga.Ca., Na.D'E., Ma.Ap., Be.Tu. ed Al.Fu..

3- Immobile in Via (...)- Stato di abbandono .

Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, trattasi di un immobile di proprietà comunale, di oltre mq 1000, abbandonato a sé stesso fin dall'anno 2008, di cui era stata prospettata l'assegnazione temporanea all'Associazione "Za.Ib.Th." (comunque, non iscritta in alcuno dei registri comunali), già assegnataria di adiacente struttura immobiliare, che aveva fatto richiesta di ampliare gli spazi già ricevuti in assegnazione, senza però che sia mai intervenuta l'approvazione dell'atto deliberativo di assegnazione

L'Organo requirente ha conseguentemente ipotizzato un danno erariale, rappresentato dalla mancata messa a reddito, ritenuta ingiustificata, del cespite immobiliare de quo, a partire dall'anno 2008, una volta ottenutane la restituzione dal precedente assegnatario, Associazione Ed.Se., quantificato in complessivi E. 248.495,20, di cui: E. 217.294,50 a titolo di entrate omesse (canoni che sarebbe stato possibile riscuotere nel periodo settembre 2010-giugno 2015, indicati assumendo come riferimento il canone di mercato per immobili di analoghe caratteristiche) + E. 31.200,70 a titolo di interessi maturati nel medesimo arco temporale sulle predette somme.

L'ipotizzato danno erariale è stato integralmente addossato al Dirigente del SAI, Sig. Co.Di.Ma., al quale sono state rivolte varie contestazioni, in relazione a condotte ritenute connotate da colpa grave.

4- Immobile in via (...) - Centro Polifunzionale (...)(2° piano).

"Po.2" Assegnazione con decurtazione canone al 10% in favore di: Associazione sportiva dilettantesca "Fl.Ba."; "G. Fa.CB.Pi."; ASD "Pr.Vi.Ba."; Associazione "IL.Ga.DI.Na."; Associazione "Td.09.Na. ".

Secondo quanto esposto nell'atto di citazione, trattasi di immobile sito al secondo piano, in via (...) - Centro Polifunzionale (...)"Po.2", di mq 1.532, assegnato intuitu personae previa stipula in data 02.05.2011, di un protocollo d'intesa, recepito poi con delibera giuntale n. 687/2011, cui ha fatto seguito la materiale occupazione del bene in data 28.06.2011, ma non la stipula di contratto di locazione.

La predetta assegnazione sarebbe allora connotata dai seguenti profili di illiceità: ricorrenza di una ipotesi di occupazione sine titulo, stante l'assenza di un formale contratto di locazione; assegnazione a favore di associazioni prive dei necessari requisiti, per assenza d'iscrizione nei registri comunali; concessione di canone ridotto al 10% del valore di mercato, nonostante la contestata inapplicabilità del [DPR 296/05](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608)(legittimante la predetta decurtazione). Di qui l'ipotizzato pregiudizio erariale, pari ad E. 450.683,08 complessivi, risultanti dalla somma tra E. 400.078,30 (differenza tra i canoni dovuti e quanto corrisposto nel periodo in esame [luglio 2011 a tutt'oggi + E. 50.604,78 (interessi maturati sulla predetta somma).

Il medesimo danno è stato ricondotto, pro quota, alle condotte gravemente colpose osservate da Ma.D'A., Co.Di.Ma., El.Ga.Ca., Ma.Ap., Na.D'E. e Al.Fu..

Nell'atto di citazione, dunque, si provvede, oltre che ad esporre i motivi della ritenuta infondatezza delle deduzioni presentate dagli odierni convenuti nella fase pre-processuale, a formulare una precisa proposta di ripartizione del rilevato nocumento fra i medesimi evocati in giudizio, con l'ovvia salvezza del diverso avviso del Collegio.

Nella fase cautelare del presente procedimento, con decreto presidenziale del 28.09.2015 è stato autorizzato il richiesto sequestro in danno di Ma.D'A. e di Co.Di.Ma., pur con indicazione di importi parzialmente diversi da addebitare ai presunti responsabili a seguito della correzione di un errore di calcolo contenuto nell'istanza cautelare. Con ordinanza n. 82/2016 del G.D., depositata il 17.03.2016, il medesimo vincolo cautelare è stato sostanzialmente confermato, con revoca del sequestro soltanto con riferimento a cespiti patrimoniali -in particolare, presunti crediti- risultati di non effettiva esistenza nonché riguardo 1/2 di una proprietà immobiliare intestata a Co.Di.Ma. in comunione di beni con la moglie; con successiva ordinanza n. 83/2016 il G.D. ha provveduto, in esito ad apposita l'istanza di sequestro conservativo depositata dalla Procura Regionale in data 12.11.2015, a confermare il vincolo cautelare già apposto con decreto presidenziale del 19.11.2015, riguardo a bene immobile appartenente a Ma.D'A. e puntualmente indicato nel provvedimento di sequestro de quo, stante l'erronea trascrizione su altro bene immobiliare avvenuta in relazione alla precedente istanza del settembre 2015.

A seguito di reclamo proposto -ex art. 669 terdecies c.p.c.- da Ma.D'A. avverso la prefata ordinanza n. 81/2016, con ordinanza collegiale n. 199/2016 la Sezione ha integralmente confermato il provvedimento de quo.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, con memorie depositate in data 7 ottobre 2016, per il tramite dei rispettivi difensori incaricati (avv. Co.So. per Co.Di.Ma., avv. Do.Co. per Na.D'E., avv. Fa.Be. per Gi.Es., avv.ti Fe.La.e Ro.De.Ma.per Fe.D.Me., avv. En.An.per Al.Fu., avv. Br.Ri. per Ma.Ap., avv. Sa.De.Co.sia per El.Ga.Ca. e sia per Be.Tu. e avv. En.So. per Ma.D'A.).

In via pregiudiziale, i convenuti hanno eccepito: Ma.D'A., l'inammissibilità della domanda attorea in relazione all'insindacabilità delle scelte discrezionali compiute dall'Amministrazione Comunale di Napoli nella gestione della vicenda oggetto di contestazione -richiamando a sostegno deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti- nonché alla mancanza di prova del valore di mercato dell'immobile comunale all'epoca dell'assegnazione -ovvero, della sussistenza del rilevato nocumento pubblico- con conseguente utilizzazione di "criteri di quantificazione della fattispecie dannosa del tutto generici ed indefiniti"; Na.D'E., l'inammissibilità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, in relazione alla mancata esposizione della ritenuta infondatezza delle controdeduzioni svolte dalla convenuta nella fase pre-processuale.

El.Ga.Ca. ha formulato istanza d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della Giunta Comunale che hanno espresso voto favorevole alle assegnazioni de quibus o che, comunque, hanno immotivatamente omesso di rimuovere le rilevate situazioni illegittime.

Ma.Ap. ed El.Ga.Ca. hanno adombrato l'inammissibilità nei propri confronti dell'atto di citazione, per mancata esposizione dei motivi posti alla base della quantificazione della domanda risarcitoria diretta contro di loro.

In via preliminare di merito, Co.Di.Ma., Fe.D.Me. e Al.Fu. hanno eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile intrapresa dall'Ufficio di Procura, Di.Ma. in assenza di specifiche argomentazioni, Di.Me. in relazione alla circostanza che a lui vengono contestate la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 31.07.2007 e l'approvazione della delibera giuntale n. 2699 del 02.08.2007 (essendo stato l'invito a dedurre notificato il 30.09.2015) e Fu. con riferimento ai canoni di locazione non riscossi anteriormente al 01.09.2010.

Nel merito -e ponendo comunque in evidenza l'insindacabilità nel merito da parte del giudice contabile delle scelte discrezionali della P.A. ai sensi dell'art. [1, comma 1°, legge n. 20/1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389)- Co.Di.Ma. e Fe.D.Me. hanno rappresentato, così come Ma.D'A. che ha posto le proprie considerazioni sul punto alla base dell'eccezione d'inammissibilità dell'azione del requirente sopra esposta, la non inderogabilità del principio dello sfruttamento economico di un bene del patrimonio comunale e la sua possibile cedevolezza rispetto alla valorizzazione del medesimo bene mediante la sua concessione, se non utilizzato per finalità istituzionali, in comodato gratuito ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che non abbiano finalità di lucro e che siano portatrici di interessi costituzionalmente tutelati; i deducenti hanno richiamato, sull'argomento, varie disposizioni legislative, deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo e decisioni delle Sezioni Giurisdizionali contabili, sia territoriali e sia centrali, in tal modo evidenziando la mancata determinazione, nel caso di specie, del danno erariale rilevato dall'Ufficio di Procura. Di.Me. ha rilevato, in particolare, come la Giunta comunale partenopea guidata dall'ex sindaco Ro.Ru.Ie. - di cui egli faceva parte- abbia "sempre avuto al proprio centro il sostegno attivo alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, che svolgono un ruolo essenziale nei quartieri di Napoli, e ciò anche attraverso, come nella fattispecie, la concessione di beni immobili non utilizzati per finalità istituzionali"; il medesimo convenuto ha posto altresì in evidenza, come in fattispecie il requisito della mancata iscrizione nell'apposito Registro Comunale dovesse considerarsi come avente carattere meramente formale e comunque irrilevante, rientrando la concessione de qua nell'ambito delle previsioni dell'art. 32 L. 383/2000, che non solo è norma statale, ma anche è successiva al regolamento Comunale del 1995 impropriamente richiamato dall'organo requirente. Ma.Ap. e Na.D'E. hanno rilevato che i beni immobili di cui l'organo requirente assume l'illiceità dell'assegnazione nell'atto introduttivo del giudizio, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'Ente titolare, cosicché la loro regolamentazione è contenuta in disposizioni legislative del tutto diverse da quelle richiamate dalla P.R. (la D'E. ha citato, in proposito, pronunce delle Sezioni contabili, centrali e territoriali). Ma.D'A. ha posto in rilievo come l'assegnazione ritenuta dal requirente foriera di danno erariale, abbia invece realizzato la duplice esigenza di esonerare il Comune dalla gestione/manutenzione dell'immobile e di consentire la sua conservazione in buono stato impedendone il totale disuso; ha esposto, altresì, di ritenere senz'altro applicabile in via analogica alla fattispecie, il [DPR 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608), con conseguente assoluta liceità della riduzione al 10% del canone locatizio relativo alla suddetta struttura in presenza delle condizioni ivi previste.

Di.Me. e Tu. hanno altresì contestato la quantificazione del danno risarcibile, ritenendo improponibile a tal fine, il riferimento al valore di mercato dei beni definito dalla Napoliservizi, stante lo stato di enorme degrado degli immobili de quibus; in analoga direzione, la difesa di Na.D'E.. Fu., Ca. e D'A. hanno rilevato la non attualità e certezza del rilevato nocumento pubblico, avendo l'A.C. di Napoli ancora a disposizione l'azione di recupero delle somme da riscuotere; Ca.ha altresì contestato, sotto vari profili, la quantificazione del nocumento erariale operata dall'organo requirente.

Riguardo il nesso eziologico: Co.Di.Ma. ha descritto il carattere eminentemente di indirizzo politico delle scelte che hanno investito la destinazione dell'immobile indicato nell'atto di citazione e quello meramente attuativo delle azioni da lui compiute in tale ambito; Al.Fu., posto che oggetto di contestazione nei suoi confronti è la mancata assunzione di iniziative dirette a far cessare le assegnazioni di immobili di proprietà comunale in epoca successiva alla sua assunzione dell'incarico assessorile ed alle stesse assegnazioni, ha rappresentato, con l'ausilio della ricostruzione degli atti emessi in sede amministrativa, come dalla stessa nota dirigenziale con cui egli veniva posto a conoscenza di tali situazioni emergesse il carattere eminentemente gestionale -e non politico- delle attività de quibus e come, in ogni caso, nessuna responsabilità possa essergli ascritta "per le pretese (e neppure sussistenti) conseguenze pregiudizievoli che si asserisce sarebbero derivate dalla mancata approvazione di un atto, che non risulta essere stato mai predisposto, né sottoposto alla sua attenzione o a quella della G.C."; Ma.Ap. ha evidenziato, attraverso la ricostruzione del contenuto delle direttive e dei provvedimenti da lei emessi nell'ambito delle procedure indicate nell'atto introduttivo del giudizio e più in generale con riferimento alle assegnazioni in uso o in locazione di immobili di proprietà comunale, di aver correttamente svolto il ruolo di coordinamento affidato ai direttori centrali ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli.

El.Ga.Ca. ha sottolineato, posta l'assenza di poteri di intervento autoritativi dell'Ente finalizzati al rientro in possesso degli immobili oggetto delle assegnazioni in controversia a cagione dell'appartenenza degli immobili medesimi al patrimonio disponibile del Comune di Napoli, che già dal 16-12-1998 (data della sottoscrizione del relativo contratto tra il Comune di Napoli e la Ro.ge. S.P.A. prima e la Na. S.P.A. poi) sussisteva la competenza del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale affidato ad organismi societari esterni, relativamente all'assunzione di tutte le iniziative in merito, come emergerebbe dalla ricostruzione del quadro normativo, convenzionale e giurisprudenziale, nonché dalla specifica e dettagliata descrizione delle procedure di assegnazione immobiliare indicate nell'atto introduttivo del giudizio, svolti dalla difesa della Ga.Ca.. Na.D'E. ha svolto deduzioni, in punto di nesso eziologico/elemento soggettivo dell'illecito contestatole, simili a quelle della Ca., rilevando, in sintesi, di aver assunto ogni possibile iniziativa rientrante nelle proprie competenze gestionali -in quanto tali non sostituibili a quelle di indirizzo politico ascrivibili all'A.C.- per quanto consentito dall'estrema carenza di personale che affliggeva il Servizio da lei diretto, nonché dalla confusione operativa derivata dal passaggio della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli da Ro.Ge. S.P.A. a Na.S.P.A.; la D'E. ha così argomentato provvedendo, altresì, alla dettagliata ricostruzione fattuale delle assegnazioni immobiliari indicate nell'atto di citazione.

Gi.Es., coinvolto nella vicenda dell'assegnazione in comodato gratuito dell'immobile situato in via (...) in favore dell'Associazione "Ag.Ar." per aver sottoscritto il relativo protocollo d'intesa nella qualità di Presidente della 7^ Municipalità, ha contestato la prospettazione attorea, rappresentando che nella detta qualità egli non era titolare di alcun potere di controllo né sulla gestione dell'immobile assegnato all'Associazione "Ag.Ar." né sull'effettivo svolgimento da parte della medesima Associazione delle attività in relazione alle quali l'assegnazione era stata approvata dall'Amministrazione comunale di Napoli. Es. ha, altresì, rilevato che la sua vocatio in ius contrasta con la marginalità del ruolo da lui svolto nella vicenda de qua, che lo stesso requirente ha menzionato nell'atto introduttivo del giudizio; ha evidenziato, infine, che pur ammettendo l'esistenza di un obbligo di vigilanza/controllo gravante su di lui nella suddetta qualità, la quota di danno eventualmente da attribuirgli dovrebbe essere sensibilmente ridotta in proporzione alla sua breve durata nell'incarico de quo.

Be.Tu. ha rappresentato che nell'ambito della procedura di assegnazione in relazione alla quale egli risulta evocato in giudizio (assegnazione/occupazione dell'immobile sito in Vico (...)in favore dell'Associazione "Na.Bo."), in generale "all'assessore al ramo non è normativamente attribuita alcuna competenza in grado di incidere sulle scelte dell'amministrazione", di modo che egli non era in tale qualità titolare dei necessari poteri gestionali; più in dettaglio, ha evidenziato di aver rinvenuto, all'atto della sua assunzione dell'incarico di assessore al patrimonio del Comune di Napoli, una situazione di generale caos nell'ambito della gestione dell'enormemente consistente patrimonio immobiliare dell'Ente, resa ancor più confusa dal passaggio dal regime dell'outsourcing a quello dell'in house providing.

Ma.D'A. ha rappresentato, attraverso la descrizione dei passaggi procedurali che hanno condotto alle assegnazioni immobiliari di cui la P.R. assume l'illiceità, che "la responsabilità... poteva ricadere unicamente sul dirigente del servizio competente che aveva provveduto a sottoscrivere la relativa proposta e non di certo sui componenti della Giunta comunale che si erano limitati ad approvare la medesima proposta".

In punto di elemento soggettivo, Ma.D'A. ha ricordato di aver ricoperto l'assessorato al patrimonio presso il Comune di Napoli soltanto fino al 30.05.2011, laddove i pareri dell'Avvocatura municipale che hanno delineato i profili normativo-regolamentari delle fattispecie qui in rilievo sono intervenuti successivamente a tale data; il medesimo convenuto ha altresì rappresentato di essersi limitato ad approvare -unitamente agli altri componenti della Giunta- delibere regolarmente istruite dai dirigenti del servizio competente, confidando nella legittimità della stessa (art. [1, comma 1-ter, L. 20/1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389)), in ragione del fatto che l'intera gestione dell'ingente patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Napoli rientra nell'esclusiva competenza della componente dirigenziale dell'Ente. Fe.D.Me. ha posto in rilievo l'incontestabilità nei suoi confronti degli eventi successivi all'assegnazione, verificatisi dopo la sua cessazione dall'incarico, avvenuta già nel novembre 2008. Al.Fu. ha ricordato di aver svolto un'attenta attività, pur sempre nell'ambito della funzione di indirizzo politico e di programmazione di cui era titolare in relazione all'incarico assessorile ricoperto, finalizzata all'attivazione di controlli sull'utilizzo degli immobili assegnati in comodato d'uso o in locazione a canone agevolato ad associazioni ed enti privati. Ma.Ap. ha evidenziato come la sua attività di direttore centrale sia stata caratterizzata da sostanziale diligenza, restando scriminata, anche laddove la si possa ritenere lievemente censurabile, dall'esistenza di carichi di lavoro rilevanti e di disordine amministrativo. El.Ga.Ca. ha dettagliatamente descritto tutta l'(autonoma) attività di verifica da lei posta in essere in riferimento alla vicenda in contestazione, nonostante la sua breve durata nell'incarico di dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, culminata nella proposta di deliberazione n. 9 del 19.04.2013, rimasta del tutto ignorata dall'A.C., nonostante l'acclarata necessità di un provvedimento giuntale finalizzato all'annullamento in autotutela di tutte le rilevate situazioni di illegittimità; ha rappresentato, altresì, come tale attività sia resa ancor più insuscettibile di vedersi connotare come gravemente negligente, ove si considerino le evidenti circostanze esimenti della rilevante inadeguatezza dell'organico del Servizio, della estrema caoticità della complessiva situazione dell'ufficio de quo e delle concrete considerevoli difficoltà operative connesse alla chiusura del rapporto contrattuale con la Ro.Ge. S.P.A. con passaggio delle incombenze gestorie alla Na. S.P.A. Be.Tu. ha rappresentato che la sua vocatio in ius per la quota di danno indicata nell'atto di citazione, in primo luogo è del tutto sfornita di indicazioni esplicative dei criteri in base ai quali la detta quota di danno è stata così determinata -il che renderebbe nullo in parte qua l'atto di citazione- ma anche tale quota di danno non potrebbe mai essere commisurata all'intero pregiudizio derivato dalla vicenda dell'assegnazione immobiliare in favore dell'associazione "Na.Bo.", bensì dovrebbe essere ridotta, in considerazione della effettiva ricollegabilità di alcuni suoi aspetti al Tu., tenendo in primo luogo conto del periodo della sua durata nell'incarico assessorile.

Tutti i convenuti hanno chiesto in via principale di essere prosciolti da ogni addebito e, in via di estremo subordine, l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito medesimo.

In via di mero subordine, Di.Me. ha fatto istanza di valutazione dell'utilitas conseguita dall'Ente, ex art. [1, comma 1 bis, Legge n. 20/1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389).

In via istruttoria, D'A. e Di.Me. hanno fatto istanza di acquisizione di CTU finalizzata all'esatta quantificazione sia del valore di mercato dell'immobile e sia dei canoni locatizi pattuibili in relazione ad esso; Di.Ma. ha chiesto l'acquisizione di tutti gli atti disponibili presso il Comune di Napoli, riguardanti le vicende descritte nell'atto introduttivo del giudizio.

Nella pubblica udienza odierna il PM ha ripercorso sinteticamente le fasi procedurali attraverso le quali si sono articolate le vicende de quibus; onde stigmatizzare i profili d'illiceità che ritiene abbiano caratterizzato i comportamenti dei convenuti, ha ricordato che le condizioni e i requisiti richiesti dal Regolamento comunale erano imprescindibili, tanto che con recente direttiva del medesimo Comune di Napoli si è rivolto invito ai dirigenti ad attivarsi per la riconduzione a liceità della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente. Ha svolto precisazioni in merito all'inapplicabilità del DPR 296/2005 ed alla riferibilità, nella concessione di eventuali decurtazioni dei canoni di locazione, alle sole disposizioni contenute nel Regolamento comunale. Ha contestato la configurabilità della buona fede nella condotta tenuta dagli amministratori del Comune di Napoli in ordine ai rispettivi interventi nelle vicende sottoposte al vaglio della Sezione, poiché l'illiceità delle assegnazioni immobiliari cui esse si riferiscono, risultava -a suo avviso- chiaramente dagli atti. Riguardo la sussistenza di ampia ed intangibile discrezionalità politica nella funzione di indirizzo esercitabile con riferimento alle assegnazioni degli immobili rientranti nel patrimonio dell'Ente, ha rilevato che la legge del 2000 cui fanno riferimento le difese dei convenuti, intanto è successiva al Regolamento comunale richiamato nell'atto di citazione, ma in ogni caso semplicemente prevede il linea generale la possibilità di tali assegnazioni, lasciando agli Enti interessati la regolamentazione di dettaglio; in tema, ha evidenziato, altresì, che la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli avrebbe dovuto essere particolarmente attenta, stante la gravissima situazione economicamente deficitaria in cui l'Ente versava, semmai facendo ricorso alla (del resto doverosa, nella ricorrenza dei presupposti) attività di revoca/annullamento in autotutela, nonché considerata l'esistenza di taluni pareri contrari della Ragioneria Territoriale dello Stato. Con specifico riferimento alle posizioni dei singoli convenuti, il PM ha rappresentato che Ap. e D'E. hanno depositato copia di ordinanze di sgombero degli immobili da loro adottate soltanto nel 2016, dunque successivamente ai fatti qui contestati, di modo che si è rimesso alla valutazione del Collegio sulla sussistenza a tale epoca (precedente) della condotta gravemente negligente che è stata loro contestata in sede (appunto) d'instaurazione del giudizio. Ha rilevato, altresì, che dei canoni prescritti si è tenuto debito conto nella ripartizione fra i convenuti delle percentuali di pregiudizio economico ritenute loro addebitabili. Il PM ha poi sottolineato l'erroneità dei richiami, rappresentati dai difensori dei convenuti, sia al verbale che comproverebbe il cattivo stato degli immobili e sia al parere del segretario comunale che sarebbe aderente alle rispettive prospettazioni; ha evidenziato, infine, che la determinazione del quantum dovuto a titolo di canone di locazione per gli immobili qui considerati, è stata operata e comunque accettata dalle parti in causa. Gli avvocati presenti (Br.Ri., Lu.Ru. anche per delega dell'avv. Sa.De.Co., Do.Co. per delega dell'avv. Co.So., En.So., Ro.De.Ma., Fa.Be. ed En.An.) hanno richiamato sinteticamente, meglio specificandone taluni aspetti, le argomentazioni difensive svolte per iscritto, confermandone le conclusioni; in particolare, l'avv. D. Coppola ha sottolineato che i provvedimenti di sgombero non avrebbero materialmente potuto essere adottati prima, mentre l'avv. F. Be. ha avanzato forti perplessità sulla determinazione del canone e -quindi- del rilevato nocumento patrimoniale nonché sulla sua ripartizione fra i convenuti.

Considerato in

DIRITTO

A. Il Collegio deve pregiudizialmente esaminare l'istanza d'integrazione del contraddittorio avanzata da El.Ga.Ca. ha formulato nei confronti dei componenti della Giunta Comunale che hanno espresso voto favorevole alle assegnazioni de quibus o che, comunque, hanno immotivatamente omesso di rimuovere le rilevate situazioni illegittime.

L'istanza in parola non può trovare accoglimento, atteso il chiaro disposto dell'art. 83, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il [d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=296003), alla cui stregua "E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice".

Trattasi di disposizione applicabile anche ai giudizi, come quello all'esame, in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice (7 ottobre 2016), essendo ricompresa nella Parte II del Titolo III del medesimo codice (art. 2, comma 1, ult. periodo, delle norme transitorie ed abrogazioni di cui all'allegato 3).

Peraltro, già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la concorrenza causale di altre azioni o omissioni può essere apprezzata dal giudice contabile ai fini della riduzione dell'addebito anche senza disporre la chiamata in causa dei concorrenti nel giudizio" (così, tra le altre, Corte Conti, Sez. I, 13 luglio 2015, n. 435).

In altri termini, con riferimento a fattispecie, come quella vagliata in questa sede, non integranti una ipotesi di litisconsorzio necessario, tale da richiedere il cd. simultaneus processus, non si riteneva necessario, ai fini del corretto riparto del danno, che il giudizio di responsabilità erariale si svolgesse in presenza di tutti i soggetti eventualmente responsabili del danno medesimo, potendo il giudice contabile tener conto, se del caso, della parte di esso causalmente riconducibile ai soggetti non evocati in giudizio (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. giur. Campania, 22 dicembre 2011, n. 2146; id., 23 novembre 2011, n. 2007; id., 17 luglio 2011, n. 1307; Corte Conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, n. 11/2014).

Tale possibilità risulta, invero, oggi prevista anche per le ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso il chiaro disposto dell'art. 83, comma 2, ult. periodo, del nuovo codice della giustizia contabile.

Alla luce di quanto sopra considerato, l'istanza di integrazione del contraddittorio proposta dalla convenuta va respinta.

B. Sempre in via pregiudiziale, deve essere altresì vagliata l'eccezione, sollevata dalla difesa di Ma.D'A., d'inammissibilità della domanda attorea in relazione all'insindacabilità delle scelte discrezionali compiute dall'Amministrazione Comunale di Napoli nella gestione della vicenda oggetto di contestazione, richiamando a sostegno deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti.

Va osservato, in proposito, che la tesi del patrono del convenuto D'A., quand'anche suggestiva, non può condividersi, perché trascura l'aspetto prodromico alle scelte assunte, ossia il necessario rispetto delle procedure legislative, regolamentari e statutarie ad effetto conformativo dell'azione esitante nelle stesse, la cui violazione, ferma ogni valutazione in ordine alla loro fondatezza, rimessa al merito del giudizio odierno, è oggetto di denuncia nell'atto introduttivo. In relazione alla vicenda descritta nell'atto introduttivo del giudizio e a quanto opposto dal convenuto, il Collegio è chiamato a vagliare, più in dettaglio ed in principalità, i limiti alla c.d. riserva di amministrazione, che si traduce, in ragione dell'interazione tra giurisdizione e merito, in un contenimento della responsabilità amministrativa: in tale evenienza, infatti, l'interferenza sulla scelta di merito operata -ossia l'aver dato corso ad assegnazioni in uso, per finalità non abitative, in comodato gratuito o comunque a canone fortemente ridotto rispetto a quello di mercato, di diverse unità immobiliari, disposte in favore di associazioni di varia natura- potrebbe tradursi in un travalicamento dei limiti, obbligante l'adita Corte a una declaratoria di inammissibilità del libello, poiché la materia sarebbe coperta da una riserva in favore dell'amministrazione, non appartenendo la conoscibilità del merito stesso ad alcun ambito giurisdizionale, incluso quello contabile.

La cd. riserva amministrativa prevede, invero, che solo la P.A. possa valutare il modo in cui curare concretamente l'interesse pubblico, di modo che il giudice non può sostituirsi ad essa nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare per perseguire i fini istituzionali. A tal riguardo, l'art. [1, comma 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389), come modificato dall'art. 3, della legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, "... ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali...". "Sostanzialmente, quindi, l'agire libero degli amministratori e dipendenti pubblici... entro gli spazi normativamente assentiti, si traduce in una condotta giuridicamente consentita o per lo meno non vietata dalle norme, quindi in una sorta di requisito positivo del comportamento, finalizzato a tradurre una scelta, tra più opzioni di merito tutte ugualmente lecite e legittime, in un provvedimento decisorio destinato all'attuazione di un determinato fine di pubblico interesse, rispondente alla causa del potere esercitato (anche di tipo imprenditoriale). Ciò, tuttavia, non ha comportato la creazione di un'area di sostanziale deresponsabilizzazione erariale nell'adozione di atti, provvedimenti ma anche di negozi a rilievo privatistico, conseguenti alla "scelta" operata, specialmente per le ipotesi in cui la stessa poteva apparire, "ab initio", portatrice di possibili conseguenze perniciose per l'Ente pubblico economico per l'errata valutazione comparativa degli interessi protetti, frutto ad es. di macroscopica negligenza.... Orbene, la giurisprudenza consolidata ritiene che il Magistrato contabile possa sindacare la legittimità dell'operato amministrativo non solo alla luce di regole giuridiche ben individuate ma anche in ragione di parametri non giuridici permeabili il divenire dell'azione (cfr. ex plurimis Corte dei conti, sez. 1° d'app. sent. n. 292/2005/A, del 23 settembre 2005, Sezione Lazio sent. n. 1726, del 12 settembre 2005, Sezione Veneto, sent. n. 166 del 18 febbraio 2009). Onde, l'esame della scelta effettuata deve essere condotto alla stregua di taluni "... parametri obiettivi valutabili ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza" (cfr. Corte dei Conti, Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 30/A, Sez. Lazio, 12 ottobre 2006, n. 1791), quali l'incongruità, l'illogicità, l'irrazionalità, l'inefficacia, l'antieconomicità, la non ragionevolezza e la non proporzionalità, tutte espressioni della non coerenza della scelta rispetto ai fini di pubblico interesse imposti. E tale maggiore penetrazione del sindacato di questa Corte ha trovato avallo giuridico interpretativo nella decisione n. 7024, del 28 marzo 2006, delle Sezioni Unite della Cassazione, il cui orientamento è stato ribadito da Cassazione SS. UU. n. 4283, del 21 febbraio 2013, e n. 10416, del 14 maggio 2014... osservando come '... la nozione di discrezionalità è unitaria, e non può subire allargamenti nel caso specifico del giudizio di responsabilità, nel quale il controllo della conformità a legge dell'azione amministrativa deve riguardare anche l'aspetto funzionale di quest'ultima, vale a dire con riguardo alla congruenza dei singoli atti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal Legislatore" (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 14/2016).

Pertanto, le scelte elettive degli amministratori e dipendenti, dovendosi conformare ai suddetti criteri di legalità e a quelli normati di economicità, di efficacia, di ragionevolezza e di buon andamento "... sono soggette al controllo della Corte dei conti perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Perciò, non eccede la giurisdizione contabile non solo la verifica se l'amministrazione abbia compiuto l'attività per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma anche se nell'agire amministrativo ha rispettato dette norme e principi giuridici e dunque la Corte dei conti non viola il limite giuridico della "riserva di amministrazione" -da intendere come preferenza tra alternative, nell'ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico- sancito dall'art. [1, comma 1, della legge n. 20 del 1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389)... -nel controllare anche la giuridicità sostanziale e cioè l'osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell'agire, logicità e proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi perseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindaco giurisdizionale- dell'esercizio del potere discrezionale" (C. Cass. SS.UU. n. 4283/2013, id. n. 5083/2008).

Ciò posto, il Collegio ritiene di dover dar conto delle ricadute dei principi dianzi formulati sulla fattispecie a giudizio, afferente un presunto danno da oltremodo negligente gestione di immobili ricompresi nel patrimonio comunale partenopeo, causalmente riconducibile alle condotte dei prevenuti, i quali avrebbero consentito che gli immobili de quibus venissero illegittimamente utilizzati/assegnati ad associazioni di varia natura in comodato gratuito o comunque a canone di locazione fortemente ridotto rispetto a quello di mercato, per lo più in assenza di stipula di apposto contratto. In conclusione, si sarebbe trattato per la Procura attrice di un impiego illegittimo e dissennato di cespiti immobiliari di proprietà comunale e, quindi, di uno spreco di fondi pubblici, siccome correlato al mancato rispetto degli obblighi promananti dalla normativa di settore (anche regolamentare) e dai principi di buona amministrazione, che imponevano ai convenuti di correttamente istruire e condurre il procedimento di utilizzazione degli immobili medesimi. Ora, se questa è la prospettiva della trama del libello, non può revocarsi in dubbio che l'oggetto dell'odierno giudizio consta della verifica della conformità dell'azione del Comune di Napoli, attraverso l'operato degli odierni evocati, alle previsioni normative, regolamentari e ai canoni generali di ragionevolezza, economicità ed efficacia, che dovevano conformare l'azione amministrativa diretta all'utilizzazione/assegnazione in uso degli immobili indicati nell'atto introduttivo del giudizio. In conclusione, nella misura in cui l'ambito di estensione del potere discrezionale è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l'esercizio, il rispetto degli stessi costituisce un requisito di legittimità e di validità dell'atto, sindacabile in questa sede. Pertanto, il limite della insindacabilità non sussiste, e dunque non può essere invocato dai presunti responsabili del danno, allorché le scelte discrezionali, dalle quali sia derivato il presunto nocumento patrimoniale, siano ritenute -come nel caso di specie- contrarie alla legge o al regolamento comunale o si rivelino gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali, irragionevoli, contraddittorie, non economiche e, quindi, incongrue, in ragione altresì della circostanza dirimente che la insindacabilità concerne la valutazione delle scelte tra più comportamenti legittimi attuati per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito e non ricomprende, al contrario, le scelte funzionalmente deviate rispetto al superiore e fondamentale principio del buon andamento; aspetti, questi, e ferma ogni valutazione sulla loro fondatezza di pertinenza della fase di merito, contestati ai prevenuti dalla Procura inquirente. A tali premesse segue il rigetto della censura sollevata.

C. L'inammissibilità della domanda attorea è stata altresì eccepita, in termini di assoluta genericità ed indeterminatezza dell'atto di citazione, da Ma.D'A., che ha lamentato la mancanza di prova del valore di mercato dell'immobile comunale all'epoca dell'assegnazione -ovvero, della sussistenza del rilevato nocumento pubblico- con conseguente utilizzazione di "criteri di quantificazione della fattispecie dannosa del tutto generici ed indefiniti", da Na.D'E., che si è doluta della mancata esposizione della ritenuta infondatezza delle controdeduzioni svolte dalla convenuta nella fase pre-processuale, nonché da Ma.Ap. ed El.Ga.Ca., le quali hanno rilevato la mancata esposizione dei motivi posti alla base della quantificazione della domanda risarcitoria diretta contro di loro.

L'eccezione in parola, concernente l'asserita indeterminatezza della causa petendi e del petitum della domanda, si presenta infondata sotto tutti i prospettati profili.

Gli assunti difensivi sono disattesi proprio dalla circostanza, poc'anzi acclarata, che l'azione verte sull'utilizzazione/illecita assegnazione di specifici immobili di proprietà comunale, della quale sono ampiamente circostanziati i profili soggettivi ed oggettivi di rilievo amministrativo-contabile, nonché il pertinente arco temporale assunto in considerazione.

Giova rammentare, in proposito, che l'art. 1 del R.D. n. 1038/1933 richiede, quali elementi oggettivi dell'atto introduttivo "la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata", mentre l'art. [163 c.p.c.](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=29385) -evocabile a fini di integrazione ex art. 26 del medesimo R.D. n. 1038/1933- con norma sostanzialmente sovrapponibile richiede, a pena di nullità, "3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni".

Il tenore di tali previsioni porta ad affermare che l'editio actionis non risponde alle finalità codificate dal legislatore quando venga in rilievo un'insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, che renda assolutamente incerti gli elementi identificativi del diritto fatto valere. Com'è noto, tuttavia, detta verifica è effettuata dal Giudice mediante l'analisi complessiva dell'atto e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 17023/03), sicché la valutazione in termini di nullità/inammissibilità della pretesa può essere fatta solo laddove l'oggetto della medesima risulti del tutto incerto, con ciò ledendo il diritto costituzionale all'approntamento di un'adeguata ed informata difesa.

Nei descritti termini, la fattispecie dell'assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda (di cui all'art. [164, comma 4, c.p.c.](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=29387)), cui la legge riconnette la nullità della citazione, con conseguente inammissibilità della domanda attrice, può ravvisarsi solo qualora manchino del tutto le conclusioni in ordine all'oggetto della domanda, o quando alcune delle indicazioni fornite risultino contraddittorie o insufficienti, tanto da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. Giur. Molise, sentenza n. 118/2004; Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 200/2013).

Orbene, nel caso di specie la richiamata opera di verifica del contenuto complessivo dell'atto di citazione porta ad osservare che esso non presenta affatto le summenzionate carenze strutturali, idonee a fondarne la declaratoria d'inammissibilità. Al contrario reca -attraverso un'esposizione chiara ed intellegibile- l'indicazione puntuale dei fatti contestati, accompagnata da articolati motivi di diritto e richiami alla normativa vigente: in tal modo la conseguente domanda risarcitoria risulta congruente sia rispetto all'oggetto di contestazione del P.M., che alle ragioni fondanti le censure mosse ai soggetti evocati in giudizio. Nitida risulta, infatti, la contestazione ad essi, quali amministratori e dirigenti del Comune di Napoli all'epoca dei fatti, di aver dato causa, con il loro comportamento improntato a dolo contrattuale/colpa grave, alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari poste a presidio dell'utilizzazione (anche mediante assegnazione in uso ad associazioni private) dei beni immobiliari di proprietà comunale, così dando causa ad un danno pubblico per l'ammontare e nei periodi temporali indicati nella premessa.

In particolare, risulta del tutto inconsistente il profilo di indeterminatezza lamentato da Ma.D'A. con riferimento alla prova della sussistenza del rilevato nocumento pubblico -discendente dall'utilizzazione di criteri di quantificazione della fattispecie dannosa del tutto generici ed indefiniti nonché dalla contestabilità funditus del valore di mercato dell'immobile comunale all'epoca dell'assegnazione- atteso che, viceversa, l'atto introduttivo del giudizio si apre con un dettagliato richiamo alle disposizioni poste a presidio del legittimo utilizzo degli immobili comunali mediante assegnazione agevolata da parte di associazioni private, per poi descrivere in modo altrettanto puntuale i mancati introiti e le spese ascrivibili ai convenuti per aver dato luogo ad assegnazioni che non si reputano soddisfare i predetti requisiti di legittimità.

Del pari, prive di riscontro sono, altresì, le doglianze espresse da Ma.Ap. ed El.Ga.Ca. (mancata esposizione dei motivi posti alla base della quantificazione della domanda risarcitoria diretta contro di loro) poiché, come già sopra evidenziato, l'organo requirente ha provveduto a descrivere in modo ampio, esaustivo e dettagliato tutti gli elementi dell'illecito amministrativo-contabile oggetto di contestazione. Restando -com'è ovvio- lo scrutinio della fondatezza degli elementi probatori addotti a sostegno dell'offerta prospettazione, riservato all'esame del merito della domanda attorea, che verrà più avanti eseguito.

Riguardo, infine, il rilievo espresso sul punto da Na.D'E. (mancata esposizione della ritenuta infondatezza delle controdeduzioni svolte dalla convenuta nella fase pre-processuale), deve rilevarsi la mancanza di pregio della censura concernente la mancata ponderazione delle deduzioni all'invito, anche perché, pur essendo auspicabile che il P.M. tenga conto di quanto rappresentato dall'"invitato", è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che non sussiste l'onere di contestare espressamente in citazione le allegate deduzioni, che debbono essere considerate, valutate e disattese mediante le motivazioni poste a fondamento della citazione stessa.

Per quanto esposto, l'eccezione de qua deve essere respinta sotto ognuno dei suindicati profili.

D. In via preliminare di merito, Co.Di.Ma., Fe.D.Me. e Al.Fu. hanno eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile intrapresa dall'Ufficio di Procura, Di.Ma. in assenza di specifiche argomentazioni, Di.Me.in relazione alla circostanza che a lui vengono contestate la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 31.07.2007 e l'approvazione della delibera giuntale n. 2699 del 02.08.2007 (essendo stato l'invito a dedurre notificato il 30.09.2015) e Fu. con riferimento ai canoni di locazione non riscossi anteriormente al 01.09.2010.

Va, tuttavia, rammentato in proposito che l'oggetto della pretesa attorea è rappresentato dalle voci di danno che di seguito si indicano (e che sono già state descritte nella premessa in fatto):

1- Per la vicenda riguardante l'immobile sito in Via (...)-comodato gratuito in favore dell'Associazione "Ag.Ar."- complessivi E. 208.066,46, somma derivante dalle seguenti componenti: canoni non riscossi per E. 178.203,84 (E. 3.072,48 mensili dal settembre 2010 sino alla data del deposito dell'istanza di sequestro ante causam), i relativi interessi per E. 28.780,36 ed E. 1.082,26 a titolo di entrate tributarie non riscosse e non più esigibili per intervenuta prescrizione (smaltimento rifiuti solidi urbani [TARSU]) per le annualità del 2006 e 2007.

2- Riguardo l'immobile di Vico (...)-assegnazione al 10% del valore di mercato in favore dell'Associazione pugilistica sportiva "Na.Bo."- danno complessivo di E. 453.057,68 (E. 83.297,76 [importo dato dalla somma tra E. 71.841,48 (canoni complessivamente non riscossi nel periodo settembre 2010/giugno 2015) + E. 11.456,28, (interessi maturati sulla predetta somma), in relazione al piano dell'immobile destinato ad attività di palestra di boxe] + E. 333.175,92 [importo dato dalla somma tra E. 289.151,36 (differenza tra quanto dovuto a titolo di canone di locazione, E. 5.054,40 mensili, dal settembre 2010 al giugno 2015, e quanto effettivamente riscosso, pari ad E. 4.003,84) + E. 44.024,56 (interessi sulla predetta somma)] + E. 36.584,00 [importo rappresentato dalle entrate tributarie (TARSU) non riscosse nei confronti dell'associazione assegnataria e non più esigibili per decorso del termine quinquennale di prescrizione].

3- Per la vicenda che ha interessato l'immobile di Via (...)-stato di abbandono- complessivi E. 248.495,20, di cui: E. 217.294,50 a titolo di entrate omesse (canoni che sarebbe stato possibile riscuotere nel periodo settembre 2010-giugno 2015) + E. 31.200,70 a titolo di interessi maturati nel medesimo arco temporale sulle predette somme.

4- In riferimento all'immobile di via (...) - Centro Polifunzionale (...)(2° piano) -"Po.2" -assegnazione con decurtazione canone al 10% in favore di: Associazione sportiva dilettantesca "Fl.Ba."; "G. Fa.CB.Pi."; ASD "Pr.Vi.Ba."; Associazione "IL.Ga.DI.Na."; Associazione "Td.09.Na."- pregiudizio erariale pari ad E. 450.683,08 complessivi, risultanti dalla somma tra E. 400.078,30 (differenza tra i canoni dovuti e quanto corrisposto nel periodo luglio 2011/data d'instaurazione del presente giudizio) + E. 50.604,78 (interessi maturati sulla predetta somma).

Dunque, per nessuna delle suindicate voci di danno può dirsi maturato il termine quinquennale di prescrizione cui è sottoposta l'azione di responsabilità amministrativo-contabile.

Per quanto specificamente concerne la voce di danno rappresentata dalla TARSU relativa all'immobile sito in Via (...), va precisato che "la perdita erariale per le entrate non riscosse ha acquisito i caratteri della certezza e della definitività quando è spirato il termine di prescrizione decorrente da ciascuna mensilità aggiuntiva da riscuotere ovvero dal maturare del diritto di credito da recuperare; solo in tale momento può essere individuato il dies a quo della prescrizione quinquennale di cui può avvalersi il soggetto chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per il conseguente danno erariale.

... Invero, trattandosi di imputazione di responsabilità da mancata entrata, del tutto inconferente è il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide) sulla individuazione del dies a quo della prescrizione nel momento in cui è avvenuto il «materiale esborso delle somme da parte dell'ente»; e ciò proprio nella considerazione che nella specie i convenuti sono stati chiamati a rispondere, non per aver assentito il pagamento di canoni ridotti o per aver liquidato spese non dovute per utenze, ma per non aver posto in essere gli adempimenti volti a far sì che non cadesse in prescrizione il diritto dell'ente locale" ad ottenere il pagamento della TARSU (Sez. I Centr. D'Appello, sent. n. 56/2017).

Va altresì precisato, in punto di eccepita prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, che l'art. [1, comma 2, della legge n. 20/1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389), ha previsto che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta".

In proposito il Collegio reputa di dover chiarire che, trattandosi di danno a formazione progressiva e dovendosi dare necessariamente rilievo alla sua effettività, occorre aver riguardo non tanto agli atti deliberativi/determinativi, richiamati dal patrono del convenuto Fe.D.Me., quanto alle distinte date di mancato introito dei canoni di locazione nell'importo dovuto (e, quindi, di depauperamento dell'Ente) costituente illecito.

In adesione, infatti, alla più recente -ma ampiamente consolidata e del tutto uniforme- giurisprudenza contabile il fatto dannoso è costituito dal binomio condotta-evento, mentre la fattispecie dannosa si perfeziona con il solo verificarsi di quest'ultimo.

"Ciò significa, con riferimento al termine iniziale di prescrizione della relativa azione di responsabilità, che non può ritenersi sufficiente a dare inizio allo stesso la semplice condotta trasgressiva di specifici obblighi di servizio, come l'assunzione delle delibere e delle determine oggi contestate, ma occorre la verificazione dell'effetto lesivo di detta condotta.

E questo vale in particolar modo nelle ipotesi in cui gli elementi costitutivi del fatto dannoso, e cioè l'azione/omissione, la sua caratterizzazione in termini di adeguatezza causale e l'effetto lesivo, siano temporalmente ascrivibili a periodi diversi: in tali casi è solo dal verificarsi dell'eventus damni che inizia a decorrere la prescrizione.

Prima dell'evento lesivo, dunque, non vi è interesse ad agire, difettando i requisiti della certezza e dell'attualità del danno" (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 749/2012).

Per quanto si qui osservato, anche l'eccezione di prescrizione va disattesa, stante la tempestività dell'azione di responsabilità intrapresa dall'organo requirente.

E. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle difese dei convenuti, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto. Deve quindi procedersi alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

F. Con riferimento, in primo luogo, all'elemento oggettivo del danno pubblico, la valutazione della relativa sussistenza nel caso di specie impone la ricostruzione del quadro normativo di riferimento della fattispecie (o meglio, delle quattro diverse vicende concernenti immobili di proprietà del Comune di Napoli) che l'organo requirente ha descritto nell'atto introduttivo del giudizio.

Sotto tale profilo, va rilevato che in base alle statuizioni contenute nel Regolamento comunale per l'assegnazione di strutture ad uso non residenziale, approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 20.03.1995 e vigente illo tempore, l'assegnazione immobiliare in controversia sarebbe stata consentita, per quanto di interesse in questa sede, in favore delle "associazioni senza scopo di lucro" ed iscritte al "registro comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato"; il certificato contenente tale attestazione avrebbe dovuto essere presentato a corredo dell'istanza di assegnazione (art. 3, lett. D). La medesima assegnazione può aver luogo, secondo il predetto testo regolamentare approvato dall'Ente, solo a seguito di procedura pubblica, richiedendosi la preventiva pubblicazione di un avviso, da affiggersi all'"Albo pretorio del Comune ed a quello del Centro Civico Circoscrizionale competente per territorio" (art. 4).

In ogni caso, la decurtazione del canone, possibile per le associazioni senza scopo di lucro assegnatarie di immobili comunali (e dunque iscritte nei registri comunali), deve essere contenuta nella misura del 50% dei corrispettivi fissati secondo i parametri della [legge 537/93 (art. 4](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=213267)).

La necessità, ai fini dell'accesso all'uso delle strutture comunali e della stipula di contratti di locazione per l'utilizzo di locali di proprietà comunale, dell'iscrizione nel registro delle Associazioni di diritto privato ovvero in quello delle Organizzazioni di volontariato, entrambi istituiti e tenuti presso il Comune di Napoli, è stata ribadita dal Regolamento successivamente approvato con delibera consiliare n. 323 del 12.10.1995, anch'esso vigente all'epoca dei fatti (artt. 6, 8 e 18).

La concessione del canone agevolato (pari, cioè, ad una certa percentuale di quello di mercato) è stata, poi, prevista, per alcune delle procedure di gestione di immobili di proprietà comunale descritte nell'atto introduttivo del giudizio, in applicazione del [DPR n. 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608). Nondimeno, tale normativa non risulta applicabile al caso all'esame della Sezione, recando il titolo "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato" ed essendo quindi destinata, visto quanto chiaramente previsto dall'art. [1](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=15981855), a disciplinare "l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo", affidamento comunque da disporre, tranne limitate eccezioni, tassativamente previste, mediante procedure di evidenza pubblica (art. 2).

Né appare ipotizzabile al Collegio -come pure già rilevato dal G.D. nell'ordinanza n. 82/2016 emessa nella fase cautelare del presente procedimento- "un'applicazione analogica della predetta normativa, attesa la presenza di specifiche previsioni regolamentari volte a disciplinare proprio la materia de qua". Come ancora già correttamente osservato nella predetta ordinanza, va aggiunto che "la normativa di cui al DPR n. 296/2005, comportando, attraverso la concessione del canone agevolato del 10%, l'acquisizione di minori entrate per le finanze pubbliche, riveste natura eccezionale, potendo allora applicarsi alle sole situazioni e cespiti ivi espressamente indicati".

Stanti le surriportate considerazioni, si rivela non condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa di Ma.D'A., secondo cui la normativa -che, del resto, lo stesso avv. Soprano definisce "statale"- contenuta nel [DPR n. 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608) dovrebbe applicarsi in via analogica al caso di specie -riguardante l'assegnazione di un immobile ad uso non abitativo di proprietà di un ente locale- in luogo delle disposizioni regolamentari adottate nel 1995 dal Comune di Napoli -sopra richiamate- perché emanata successivamente. Avendo infatti il legislatore introdotto con il [DPR n. 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608) una normativa avente carattere (ancor più che speciale, bensì addirittura, come sopra osservato) eccezionale, si sarebbe verificata un'ipotesi di successione di tale legge nel tempo -e dunque, un'implicita abolitio della disciplina regolamentare adottata dal Comune di Napoli nel 1995- soltanto rispetto a quei fatti concreti sussumibili nella suddetta normativa eccezionale, fra i quali non rientra, per quanto precedentemente rilevato, la fattispecie all'esame della Sezione.

Non acquista valore decisivo neppure il riferimento, proposto dalle difese di Co.Di.Ma. -da un lato- e di Fe.D.Me. -dall'altro- all'art. 32 L. 383/2000, che secondo i menzionati assunti difensivi avrebbe consentito l'assegnazione pienamente discrezionale -ovvero, completamente libera da qualsiasi vincolo/prescrizione- di immobili di proprietà comunale, non utilizzati per fini istituzionali, ad associazioni di promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato onde consentire loro lo svolgimento delle rispettive attività.

La suindicata disposizione (art. [32, L. 383/2000](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2675201), "Disciplina delle associazioni di promozione sociale") è dedicata alle "Strutture per lo svolgimento delle attività sociali" e al comma 1 così recita: "Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla [legge 11 agosto 1991, n. 266](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=1545), per lo svolgimento delle loro attività istituzionali".

Ora, dunque, la richiamata disposizione contiene una prima fondamentale statuizione, secondo cui la concessione in comodato di beni immobili di proprietà comunale (o statale, regionale, provinciale) possa avvenire in favore delle APS e delle OdV previste dalla [legge quadro n. 266/1991](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=1545), le quali -secondo quanto previsto dalla medesima legge quadro- se vogliono accedere a rapporti convenzionali con i predetti enti pubblici e godere dei vantaggi a ciò connessi, devono comunque provvedere all'iscrizione nel registro generale delle OdV oppure -se si tratta di APS- nei registri nazionale e regionali all'uopo istituiti. Ebbene, non risulta in atti che le associazioni assegnatarie possedessero i requisiti prescritti ex lege per rientrare in una delle tipologie (OdV e APS) cui fa riferimento l'art. 32 L. 383/2000 richiamato dalle difese dianzi indicate. Non solo: come correttamente evidenziato dal PM di udienza, la disposizione de qua prevede unicamente la facoltà degli enti pubblici in essa menzionati di concedere in comodato immobili di loro proprietà alle APS e alle OdV, senza peraltro prevedere le statuizioni di dettaglio cui essi devono attenersi ai fini dell'esercizio della medesima facoltà, statuizioni ovviamente lasciate ad appositi Regolamenti da adottare; com'è in effetti avvenuto nel caso del Comune di Napoli, che di tale Regolamento si è dotato già a partire del 1995, per poi provvedere a talune -pur se non sostanziali- modifiche del relativo testo nel 2012.

Invero, con delibera consiliare del Comune di Napoli n. 62 del 10.12.2012 e con successiva delibera consiliare comunale n. 26 del 29.01.2013, vigente a decorrere dall'anno 2013 (cfr. Informative P.M. NA del 30.11.2013 e del 16.06.2015 in atti), si è abrogato, sostituendolo integralmente, il predetto regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli. La disciplina, però, è rimasta sostanzialmente invariata quanto al requisito della iscrizione presso i registri comunali, quale presupposto necessario ai fini dell'accesso, da parte delle associazioni, alle predette strutture, come anche del necessario preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (cfr. artt. 4, 5 e 7). Quanto, invece, ai casi in cui è consentita la decurtazione del canone di locazione, cd. "canone agevolato", con le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 10 se ne limita l'ambito applicativo ad una quota di immobili non superiore al 25% di quelli liberi, se ne dispone l'estensibilità sino all'80% del valore ordinario di mercato e se ne consente la messa in atto nei soli confronti di enti pubblici, associazioni, enti senza fini di lucro, ONLUS ed enti di culto che perseguono finalità istituzionali o statutarie di rilevante interesse generale e collettivo. Sono poi analiticamente indicati tutti gli elementi e criteri di cui la giunta municipale dovrà tenere conto al fine di motivare l'agevolazione in parola, rendendola, in definitiva, evento eccezionale. Quale novità di rilievo, rispetto al precedente regolamento, è stata prevista la possibilità di concedere a titolo di comodato gratuito l'uso delle strutture de quibus con la norma di cui all'art 15, anche in questo caso, però, solo in favore di enti pubblici, associazioni, enti senza fini di lucro, ONLUS ed enti di culto che perseguono finalità istituzionali o statutarie di rilevante interesse generale e collettivo, con limitazione di siffatte assegnazioni ad una quota non superiore al 25% degli immobili liberi e con obbligo della giunta comunale di tener conto di una serie di elementi e criteri, analiticamente indicati, al fine di motivare l'agevolazione in parola, con previsione del parere obbligatorio della commissione patrimonio e dell'informazione da rendere, in proposito, al consiglio comunale; in buona sostanza, anche l'assegnazione in comodato d'uso gratuito viene disciplinata come evento eccezionale ed espressamente subordinato, altresì, al ricorrere di casi di comprovata urgenza. Infine, mentre è stato abrogato l'obbligo del deposito annuale della relazione da parte delle associazioni iscritte al registro comunale, è stata confermata la previsione della decadenza dall'assegnazione degli immobili ad uso non abitativo, in caso, tra l'altro, di morosità nel pagamento dei canoni ed oneri accessori per almeno tre mesi (art. 13).

Non si rivela idoneo a scalfire la fondatezza giuridica del libello accusatorio -sotto il profilo della sussistenza del danno pubblico qui esaminato- neppure il richiamo -ancora una volta, proposto dalla difesa di Co.Di.Ma.- all'art. 32, comma 8° (erroneamente indicato nella memoria difensiva come comma 6°), L. 724/1994 -il quale prevede la mera facoltà per i comuni di determinare i canoni annui per i beni appartenenti ai rispettivi patrimoni indisponibili, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, in rapporto alle caratteristiche dei beni e ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, "fatti salvi gli scopi sociali"- nonché all'art. [3, comma 66, L. 549/1995](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=1587) -che riguarda la possibilità di applicare "le norme relative ai canoni ricognitori" nella "concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva"- in quanto la prima norma consente, in buona sostanza, la possibilità di prevedere delle agevolazioni mediante riduzione degli importi dei canoni dei beni appartenenti ai patrimoni comunali indisponibili ove ricorrano scopi sociali -possibilità che nel caso all'esame del Collegio è stata in effetti prevista mediante accurata disciplina regolamentare, sopra dettagliatamente descritta- e la seconda concerne fattispecie priva di qualsiasi punto di contatto con quella qui vagliata.

Le osservazioni sin qui svolte consentono di rilevare, per le medesime ragioni sopra esposte, anche l'infondatezza delle argomentazioni difensive di Ma.Ap. e di Na.D'E., in cui vengono richiamate, a sostegno dell'applicabilità alla fattispecie al vaglio della Sezione delle disposizioni contenute nelle [leggi 724/1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=642) e 549/1995, le sentenze n. 234/2013 della Sez. Giur. Sardegna e n. 323/2009 della Sez. Giur. Veneto. Invero, nella prima pronuncia -che ha riguardato la concessione di un bene immobile comunale in uso gratuito ad una associazione privata- si osserva quanto segue: "Con riguardo al patrimonio indisponibile degli Enti locali, specifiche disposizioni stabiliscono: la concessione in uso di beni immobili per il perseguimento di "scopi sociali" che in concreto possono comportare la fissazione di canoni inferiori a quelli di mercato (art. [32, comma 8, della legge n. 724 del 1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=3034)); la previsione di canoni meramente ricognitori (art. [3, comma 66, della legge n. 549 del 1995](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=1587)) nella concessione di aree e di impianti sportivi in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro o agli enti di promozione sportiva; la concessione in comodato ad associazioni di promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (art. [32, comma 1, della legge n. 383 del 2000](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2675201))". Tuttavia, non solo nella fattispecie esaminata dalla Sez. Giur. Sardegna non si fa alcun riferimento -e, dunque, non risulta avvenuta- all'adozione da parte dell'Ente di apposito regolamento inteso a disciplinare entro i dettami legislativi, la concessione di immobili di proprietà comunale in uso gratuito o a canone agevolato ad associazioni private; ma anche, nella medesima fattispecie, si tratta della concessione in uso di un monumento non suscettibile di redditività e/o di destinazione a scopi economicamente lucrativi bensì caratterizzato da finalità di fruizione pubblica: concessione avvenuta previo espletamento di apposita procedura intesa ad acquisire la presentazione da parte di associazioni private interessate di progetti di gestione e di utilizzo del monumento in questione.

Evidente, quindi, è la radicale diversità delle vicende descritte nell'atto introduttivo del giudizio, rispetto a quella esaminata nella sentenza n. 234/2013 della Sez. Giur. Sardegna.

La decisione n. 323/2009 della Sez. Giur. Veneto, poi, concerne una fattispecie caratterizzata da due distinte partite di danno erariale, la prima derivante dall'omessa percezione di canone ricognitorio per un dato periodo e la seconda relativa a contributi indebitamente versati alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) in assenza di rendicontazione per un certo numero di anni, il tutto riferito alla convenzione stipulata dal Comune di Verona con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la gestione delle piscine comunali dell'impianto sportivo "Conti": l'assenza di punti di contatto con le vicende all'odierno vaglio della Sezione, quindi, risulta di palmare evidenza.

Neppure si rivelano conferenti i richiami, proposti dalle difese di Di.Me. e D'A., a varie delibere di Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti, le quali ammettono che il principio generale di redditività dei beni pubblici possa arretrare in presenza di un interesse pubblico di rilievo prevalente; invero, alla base del libello accusatorio non vi è la negazione della sussistenza di tale facoltà in capo alle amministrazioni degli enti pubblici, bensì l'affermazione della necessità di esercitarla in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari all'uopo stabilite.

In riferimento ai rilievi difensivi di non attualità e certezza del rilevato nocumento pubblico per avere l'A.C. di Napoli ancora a disposizione l'azione di recupero delle somme da riscuotere, deve, in primo luogo, osservarsi che tale assunto potrebbe, ovviamente, avere senso soltanto con riguardo ad eventuali morosità nel pagamento di canoni locatizi pattuiti e non percepiti dal Comune di Napoli, non certo laddove -come avvenuto nella maggioranza dei casi qui esaminati- si sia illecitamente proceduto a stipulazioni contrattuali prevedenti già in nuce comodati d'uso gratuiti oppure obblighi di pagamento di canoni di locazione super-agevolati.

Va in ogni caso rammentato, sul punto "che (cfr. Sez. I app., sent. n. 446/1993) 'le eventuali iniziative di recupero non sono idonee a superare il carattere dell'attualità del danno erariale e quindi non esimono il Pubblico ministero presso la Corte dei conti dalla necessaria proposizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in quanto se il danno viene recuperato successivamente alla citazione e prima della condanna, il giudizio viene a concludersi per cessazione della materia del contendere, mentre se il recupero ha luogo dopo la condanna, debbono attivarsi gli specifici strumenti all'uopo previsti (quali azioni di regresso o incidenti di esecuzione, ecc.)'.

In sostanza, il Giudicante è chiamato a accertare un pregiudizio patrimoniale certo e attuale con riguardo al momento dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Sez. Lazio, sent. n. 172/2015) fatte salve, in sede esecutiva, la somme effettivamente recuperate dal Comune" (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 228/2016).

In linea generale, invero, nel caso di danno da mancate entrate il pregiudizio derivato all'Amministrazione pubblica non è "suscettibile di essere reintegrato in termini giuridici, non assumendo rilievo, viceversa, le circostanze fattuali (come, per es., le vicende relative al recupero dei crediti insoddisfatti o l'interesse dell'ente ad incamerare in maniera sollecita le proprie entrate) non suscettibili di incidere sull'attualità e sulla concretezza del pregiudizio" (Sez. 3^ Centr. d'App., sent. n. 369/2012).

L'esaustiva ricognizione normativo-regolamentare della gestione del patrimonio immobiliare disponibile del Comune di Napoli impone, conclusivamente, il riferimento al cd. "programma 100", direttiva formulata in sede di relazione previsionale e programmatica 2007/2009 (approvata con deliberazione consiliare n. 22 del 07.05.2007 ed integrata con la deliberazione consiliare n. 32 del 09.10.2008), in base alla quale l'Amministrazione Comunale, al fine di implementare i processi di contrasto all'evasione fiscale, promuove il principio per cui si 'concede solo a chi sta in regola col pagamento dei tributi. In tale ottica sono state definite nuove regole, preliminari all'adozione di provvedimenti in favore di soggetti terzi, per effetto delle quali determinati rapporti con l'utenza possono essere instaurati solo in seguito a verifica del suo corretto rapporto tributario con il Comune. Le linee guida del programma operativo in questione sono state impartite a tutti i dirigenti dei Servizi comunali con circolare dell'Assessore alle Risorse Strategiche del Comune di Napoli n. 2251 del 07.08.2007 (cfr. Informativa Polizia Municipale del 29.07.2014, all. n. 293 pagg. 6 e ss.) e, sotto l'aspetto procedurale, sono state confermate ed incrementate per gli anni successivi, quantomeno fino a tutto il 2012 (cfr. Informativa Polizia Municipale del 29.07.2014, all. n. 298 supporto digitale). Vengono ivi dettagliate varie tipologie procedurali di controllo che gli amministratori pubblici devono produrre nei confronti del soggetto esterno, sulla base della natura del rapporto che questi deve instaurare con il Comune di Napoli; tra le fattispecie classificate, quella dell'assegnazione di immobili comunali rientra nella tipologia del gruppo B, in cui la definizione del rapporto non è soggetto ad un preventivo controllo tributario ma costituisce il presupposto per una successiva verifica a campione, da effettuarsi d'ufficio, a cura del Servizio Accertamento delle Entrate. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a rendere alle strutture comunali competenti all'instaurazione del rapporto, in fase di attivazione dello stesso, una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà -resa ai sensi dell'art. [47 del D.P.R. n°445/2000](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2782167)- nella quale autocertifica la propria situazione contributiva nei confronti del Comune di Napoli, alla data di richiesta dell'attivazione del rapporto, relativamente ai tributi comunali TARSU, ICI, TOSAP/COSAP, anche segnalando eventuali sue inadempienze e relative motivazioni. In caso di morosità il rapporto con la P.A. potrà essere perfezionato solo dopo la loro risoluzione.

Quindi, rilevando nella gestione dei procedimenti di assegnazione in uso a terzi del patrimonio pubblico anche gli adempimenti descritti nel "programma 100", in tali procedimenti si sarebbe reso necessario, non solo verificare se l'assegnatario era in regola con il pagamento di eventuali tributi comunali, ma soprattutto, provvedere poi, a cura dell'unità organizzativa preposta alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, a inoltrare al competente ufficio tributi l'avvenuta assegnazione, al fine di consentire la riscossione di quanto dovuto a tale titolo; obbligo, quest'ultimo, da ritenere -come correttamente posto in risalto nell'atto introduttivo del giudizio- ancor più stringente laddove -come nel caso di specie- l'ente locale interessato (il Comune di Napoli) versa in una situazione di endemica deficitarietà economico-finanziaria principalmente in relazione ad una capacità di riscossione a dir poco in affanno.

Ciò posto sul piano dell'inquadramento normativo della fattispecie de qua, occorre procedere alla ricostruzione fattuale delle vicende concernenti l'assegnazione in comodato d'uso gratuito/la locazione a canone super-agevolato di strutture immobiliari rientranti nel partimonio del Comune di Napoli, che, per quanto risulta in atti (cfr., in particolare, la relazione P.M. NA del 30.11.2013 prot. n. PG/2013/915481, con i documenti ad essa allegati, nonché gli allegati alla relazione della medesima P.M. NA del 29.07.2014 prot. n. PG/2013/612038 da n. 153 a n. 154), si articola come di seguito dettagliatamente descritto, onde valutare, in riferimento a ciascuna delle predette procedure, l'effettiva sussistenza del nocumento erariale unitamente alla sua quantificazione, nonché -rilevata l'evidente esistenza nel caso di specie del rapporto di servizio tra i convenuti e il Comune di Napoli in quanto stabilmente inseriti nell'apparato amministrativo burocratico dell'Ente per incarico politico o per rapporto di dipendenza- la rilevabilità del nesso di causalità tra il danno così descritto e quantificato rispetto alle condotte tenute dai convenuti e dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile in controversia, che la Procura ha indicato come colpa grave.

G. In un quadro sintetico generale delle fattispecie analizzate nell'atto introduttivo del giudizio, può dirsi che, in linea di massima, esse si caratterizzano come segue:

a) casi nei quali, disposta l'assegnazione in uso di talune unità immobiliari a titolo di comodato gratuito, pur in assenza di una previsione regolamentare che autorizzasse tale specifica modalità di utilizzo, in favore di associazioni private in ragione esclusiva della attività di rilievo sociale svolta, è emerso che le stesse erano prive ab origine dei presupposti regolamentari necessari per accedere all'uso dei beni immobili comunali, oltre a non aver mai in effetti perseguito la finalità sociale in questione avendo viceversa utilizzato le suddette strutture per attività lucrative;

b) casi nei quali le assegnazioni delle unità immobiliari in favore di talune associazioni private sono avvenute fissando un canone locatizio fortemente ridotto rispetto a quello di mercato (cd. canone agevolato), pur non sussistendo i presupposti, in capo agli assegnatari, per ottenere in uso le stesse strutture e per fruire della predetta decurtazione.

In tutti i casi in trattazione, inoltre -secondo la prospettazione attorea, di cui verrà oltre verificata la fondatezza nel merito- "molteplici sono state le ipotesi nelle quali i beni in parola, nella gran parte utilizzati in assenza di qualsivoglia titolo, una volta abbandonati dall'assegnatario o, addirittura, mai assunti in consegna dallo stesso, sono stati "dimenticati" dalla amministrazione comunale nel più totale disinteresse e lento degradarsi.

In tutti i casi oggetto di disamina, infine, in disparte la sistematica assenza dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica preordinate alla individuazione degli assegnatari, si è omesso di adempiere agli obblighi di cui al sopra descritto 'programma 100, con perdite sotto il profilo delle mancate entrate tributarie".

G.1. Immobile in Via (...)- Comodato gratuito in favore dell'Associazione "Ag.Ar.".

Dell'immobile qui in considerazione -ha esposto la P.R. nell'atto introduttivo del giudizio con l'ausilio delle risultanze degli atti di causa: cfr. Informative PM NA del 29.07.2014, all. n. 100, e del 15.04.2015, pagg. 161 e segg.)- è stata, in un primo tempo, disposta l'assegnazione all'Associazione "Ag.Ar." a titolo oneroso, con determina dirigenziale n. 93 del 20.02.2006 del Dirigente S.A.I. Co.Di.Ma., in cui si premetteva che il canone di locazione sarebbe stato quantificato dalla Ro.Ge.e si precisava che l'assegnatario avrebbe dovuto pagare i canoni di locazione dal 06.07.2005, data di effettiva consegna del bene (attestata con sottoscrizione di apposito verbale, nel quale si era altresì annotato il pessimo stato di manutenzione in cui l'immobile si trovava). Successivamente, in esito ad apposita istanza presentata dalla medesima Associazione, l'assegnazione della struttura immobiliare de qua venne convertita, in assenza di procedure di evidenza pubblica ed in mancanza di iscrizione dell'assegnataria ai registri comunali e a quelli tenuti presso la prefettura, in comodato d'uso a titolo gratuito, convenendo di compensare l'importo fino ad allora dovuto per i canoni di locazione con l'importo dei lavori sostenuti a carico dell'Associazione al fine di rendere funzionale la struttura e stabilendo l'obbligo dell'assegnataria di utilizzare l'immobile unicamente per i fini culturali, artistici e sociali richiamati nella deliberazione giuntale approvativa. Ciò avveniva con protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Associazione "Ag.Ar." e l'A.C. di Napoli, rappresentata dall'Assessore al Patrimonio Fe.D.Me. nonché dall'allora Presidente della VII Municipalità Gi.Es.; protocollo d'intesa integralmente recepito con successiva delibera di G.M. n. 2699 del 02.08.2007, adottata su proposta dello stesso Assessore Di.Me.e con parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente S.A.I. Co.Di.Ma.; delibera a sua volta seguita dalla stipula di apposito contratto avvenuta in data 19.03.2008 con durata dodecennale, prevedente l'obbligo dell'Associazione assegnataria di relazionare annualmente sull'attività effettivamente svolta, al fine di consentire il controllo degli scopi sociali sottesi al comodato in uso gratuito dell'immobile, nonché l'obbligo del Presidente della VII Municipalità di verificare, in concreto, che l'attività svolta dall'Associazione fosse conforme a quella indicata nel richiamato protocollo d'intesa (protocollo d'intesa del 31.07.2007, punti c) ed e); D.G.C. n. 2699/2007, punto 3).

Riguardo l'assegnazione de qua, l'organo requirente ne ha reputato illeciti i profili che possono così sintetizzarsi: a) l'Associazione "Ag.Ar." non era iscritta ad alcuno dei registri attivati presso il comune di Napoli, dunque era, in radice, priva dei requisiti per accedere all'uso dell'immobile; b) l'adesione alla compensazione dei crediti per i canoni di locazione fino ad allora non corrisposti con i costi sostenuti dall'Associazione per la ristrutturazione degli immobili, è avvenuta in assenza di qualsiasi documentazione comprovante l'effettiva esecuzione dei lavori e il relativo importo; c) inadempimento dell'obbligo gravante sull'A.C., per il tramite della VII municipalità, di monitorare costantemente il ricorrere delle ragioni sociali sottese ad una assegnazione in uso a titolo gratuito, testimoniato dalla totale assenza delle relazioni annuali cui era tenuta l'assegnataria e della documentazione comprovante l'attività svolta. A conforto dell'effettivo mancato svolgimento di attività con finalità sociali, l'organo requirente ha riferito che"Le verifiche in'borghesé effettuate dalla unità investigativa della polizia municipale su delega... hanno comprovato che la struttura è utilizzata al fine di tenere corsi di danza regolarmente remunerati, con rette mensili di circa euro 45/00 a persona, con ulteriori euro 15/00 a titolo di iscrizione (Cfr. Informativa 16.06.15 pag. 41 e ss. ed ALL. 31). Trattasi di corrispettivi in linea con quelli pagati a palestre gestite da privati ed attestante, dunque, una finalità lucrativa o, comunque, di certo non "sociale"".

Stante la correttezza della prospettazione attorea -comprovata dalle chiare risultanze degli atti di causa- il Collegio ritiene, altresì, di condividere anche la proposta quantificazione del pregiudizio economico che ne è derivato a carico delle finanze del Comune di Napoli, effettuata dalla Procura attrice utilizzando quale parametro il canone di locazione individuabile, nel mercato di riferimento, per beni di analoghe dimensioni e collocazione, nel periodo dal settembre 2010 alla data d'instaurazione del giudizio; canone indicato dalla Napoli servizi s.p.a. in E. 3.072,48 mensili (cfr, Informativa PM NA del 29.07.2014, all.ti nn. 59/60: pag. 49 della nota Dir. Centr. Patrimonio Prot. n. PG/2014/230990 del 20.03.2014). Dal che deriva un danno erariale pari ad E. 206.984,20, di cui E. 178.203,84 a titolo di canoni non riscossi + E. 28.780,36 a titolo di interessi maturati sulla predetta somma; importo al quale deve aggiungersi quello della TARSU non riscossa a carico dell'Associazione assegnatari dell'immobile in riferimento alle annualità 2006 e 2007, pari ad E. 1.082,26 (E. 774,26 a titolo di tributo non riscosso + E. 308,00 a titolo interessi: cfr. Informativa PM NA del 15.04.2015, all. 2: scheda 56, nonché scheda calcolo di danno riassuntiva); per un totale di E. 208.066,46 (E. 206.984,20 + E. 1.082,26).

Tuttavia, il Collegio ritiene di operare una parziale riduzione (più specificamente, nella misura del 40%) di tale complessiva quantificazione dell'esborso riconosciuto come illecito, quanto meno con riferimento alla voce di danno riferita ai canoni non riscossi, il cui importo è quantificato, per le ragioni esposte in precedenza, in E. 206.984,20. Ciò, in relazione al fatto che, pur essendo vero che rappresentano una mera affermazione delle difese di D'A., Ca., Di.Me., Tu. ed Es. (di cui D'A., Ca.e Tu. coinvolti nelle procedure di cui oltre si dirà) -del tutto sfornita di sostegno probatorio- le condizioni di forte degrado e di complessivo cattivo uso in cui l'immobile assegnato all'Associazione "Ag.Ar." versava al momento della concessione in locazione alla medesima Associazione a titolo gratuito, è parimenti vero che è ragionevole presumere che si trovasse in condizioni non proprio soddisfacenti una struttura immobiliare per la quale da tempo non si provvedeva ad alcun intervento di ristrutturazione/manutenzione (circostanza, questa, implicitamente deducibile dal fatto che della ristrutturazione asseritamente eseguita dalla stessa Associazione non vi è prova in atti).

Da quanto sopra è ragionevole dedurre, ad avviso del Collegio, che il canone mensile determinato dalla Na.Se.s.p.a. in E. 3.072,48 sulla base del solo valore di mercato dell'immobile -ovvero, in assenza di una "stima effettiva e "individualizzata"" dello stesso, come correttamente rilevato dalla difesa Di.Me.- vada almeno parzialmente ridimensionato, con una riduzione che il Collegio ritiene equo indicare nel 40%, con la conseguenza che la sopra menzionata voce di danno viene complessivamente determinata in E. 124.190,52 (= 60% di E. 206.984,20), che aggiunta all'importo della TARSU non riscossa (E. 1.082,26), dà la somma di E. 125.272,78.

In proposito, va evidenziata l'infondatezza della deduzione della difesa di El.Ga.Ca. (coinvolta in procedure da analizzare oltre), secondo cui l'ammontare del canone locativo dell'immobile dovrebbe essere considerato -nel determinare il danno rilevato dal requirente contabile- al netto della relativa tassazione. Invero, ai fini IVA (imposta sul valore aggiunto) le locazioni sono in generale esenti ai sensi del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=21299), comma 1, num. 8), mentre ai fini delle imposte sui redditi (IRES), i redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti ai comuni destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti, ai sensi dell'art. [5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=20327), dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in fattispecie avrebbe dovuto trattarsi di un servizio di pubblico interesse (salva la totale assenza di verifica, in sede di assegnazione dell'immobile di proprietà comunale in comodato d'uso gratuito all'Associazione "Ag.Ar.", del possesso da parte di quest'ultima dei prescritti requisiti e dell'effettivo esercizio delle asserite finalità sociali). In ogni caso, il [testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1,12709;1&documentId=12555)7: art. 74, comma 1) prevede un'esenzione generale dalle imposte sui redditi per gli enti territoriali, a meno che, ovviamente, non svolgano un'attività commerciale, ma non è questo il caso.

Non si reputa, sul punto, meritevole di accoglimento neppure l'istanza, formulata da Fe.D.Me., di valutazione dell'utilitas asseritamente conseguita dall'Ente ex art. [1, comma 1 bis, Legge n. 20/1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389), in relazione all'attività socialmente utile svolta dall'Associazione III Millennio mediante l'utilizzo dell'immobile de quo e ai lavori di ristrutturazione ivi fatti eseguire a spese della medesima Associazione, poiché nessuna di tali circostanze risulta in alcun modo provata in atti.

Riguardo il nesso eziologico, la P.R. ha condivisibilmente posto il danno pubblico così quantificato a carico di Co.Di.Ma. (Dirigente del Servizio Assegnazione beni Immobili dal 27.08.2001 al 30.06.2011), di Fe.D.Me. (Assessore comunale al patrimonio dal 01.06.2006 al 17.12.2008), di Gi.Es. (Presidente della VII Municipalità dal 2006 al 2011), di Ma.Ap. (Direttore Centrale del Patrimonio dal 01.02.2013 alla data d'instaurazione del giudizio), di Na.D'E. (Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio dal gennaio 2014 alla data d'instaurazione del giudizio) e di Al.Fu. (Assessore comunale al patrimonio dal 22.05.2013 alla data d'instaurazione del giudizio).

A costoro la P.R. ha contestato, sempre con il puntuale richiamo alle risultanze documentali, l'assunzione di comportamenti contrastanti con i rispettivi obblighi di servizio, con varia intensità incidenti sulla determinazione del pubblico nocumento sopra descritto e quantificato, ed in particolare:

1- a Co.Di.Ma., di avere aderito, pur avendo disposto con propria con determina dirigenziale n. 93 del 20.02.2006 l'assegnazione a titolo oneroso all'Associazione "Ag.Ar." dell'immobile sito in Via (...), all'adozione della delibera giuntale comunale n. 2699 del 02.08.2007, con la quale l'assegnazione de qua è stata convertita in comodato d'uso gratuito e si è ulteriormente stabilita la compensazione del credito dell'Ente per i canoni di locazione non riscossi rispetto al costo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile asseritamente eseguiti a cura della medesima Associazione; il tutto, in assenza di qualsiasi preventiva procedura di evidenza pubblica e nonostante Co.Di.Ma. fosse ben a conoscenza del fatto che l'assegnataria era priva di tutti i requisiti previsti dall'allora vigente regolamento comunale per accedere all'uso degli immobili, dando altresì atto, pur in assenza di documenti contabili idonei a comprovare la effettiva esecuzione dei presunti lavori di ristrutturazione eseguiti dall'Associazione, della effettiva realizzazione degli stessi, al fine di motivare la estinzione, a titolo di compensazione, di tutti i crediti comunali fino ad allora maturati per le pregresse morosità; il tutto, ancora, in assenza di qualsiasi controllo, preventivo, contestuale o successivo all'assegnazione, all'effettivo perseguimento o meno delle finalità sociali cui si era condizionata l'attribuzione in comodato d'uso gratuito dell'immobile;

2- a Fe.D.Me., di avere sottoscritto l'apposito protocollo d'intesa del 31.07.2007 e di averne proposto il recepimento con delibera giuntale (poi effettivamente adottata: n. 2699 del 02.08.2007), sia in evidente violazione dei disposti regolamentari allora vigenti, sia in assenza di qualsivoglia prova documentale a supporto dell'avvenuta realizzazione di lavori di ristrutturazione da parte dell'assegnataria;

3- a Gi.Es., di avere omesso qualsiasi controllo, successivamente alla sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa, riguardo l'effettiva destinazione dell'immobile alle finalità sociali previste, nonostante vi fosse tenuto nella qualità di Presidente della VII Municipalità dall'anno 2006 al 2011, visto che dalla lettura del medesimo protocollo d'intesa emerge, che l'associazione assegnataria aveva l'obbligo di relazionare non solo al comune bensì anche alla medesima Municipalità sull'attività sociale svolta;

4- a Ma.Ap., una condotta caratterizzata sotto taluni aspetti da grave negligenza; non senza riconoscere -e da ciò l'individuazione di un apporto causativo del danno erariale legato alla procedura di assegnazione immobiliare qui in trattazione leggermente più attenuato, secondo un percorso logico argomentativo applicato con modalità analoghe per tutti i titolari di posizioni dirigenziali coinvolti nelle procedure di assegnazione di immobili qui analizzate- che la medesima Ap.ereditò, al momento dell'assunzione dell'incarico, una situazione gestionale caratterizzata "da una marcata e diffusa illegalità, sfociante in una gestione antieconomica degli immobili di proprietà del comune stesso, nella stragrande maggioranza dei casi analizzati deviante rispetto alle finalità di tutela della collettività e dell'erario comunale" -così dettagliatamente descritta nelle relazioni ispettive interne redatte all'inizio dell'anno 2012 dall'allora Assessore comunale alla Legalità Gi.Na.proprio con specifico riferimento alla gestione del patrimonio condotta nell'arco temporale 2008/2011 (cfr. Informativa PM NA del 30.11.2013, all.ti nn. 1, 70, 71, 72 e 73)- nonché resa ancor più complessa quando, con decorrenza gennaio 2013, la specifica gestione dell'intero patrimonio immobiliare comunale è stata dismessa dalla Ro.ge. ed affidata alla Napoli servizi spa (società in house del Comune di Napoli), con forti ripercussioni in termini organizzativi e operativi. Ciò premesso, dunque, a Ma.Ap., Direttore Centrale del Patrimonio dal 01.02.2013 alla data d'instaurazione del giudizio, la P.R. attrice ha condivisibilmente contestato di avere omesso, nonostante sia provata in atti la sua specifica conoscenza della vicenda qui descritta (cfr. nota Dir. Centrale Patrimonio Prot. nn. PG/2014/230990 del 20.03.2014, all. n. 59/60 all'Informativa PM NA del 29.07.2014 ed ulteriore approfondimento mirato alla verifica delle stime dei canoni di locazione elaborati dal concessionario Na.Se.s.p.a. per gli immobili oggetto dell'indagine del requirente contabile finalizzata a valutarne la congruità rispetto al reale valore dei cespiti effettuato con nota Prot. n. PG/2014/1026447 del 30.12.2014 [nella quale è fatta espressa menzione dell'immobile in esame], all. n. 6 all'Informativa PM NA del 15.04.2015), di avere omesso qualsiasi controllo in merito all'effettivo raggiungimento degli specifici obiettivi di gestione -fra i quali, proprio la regolarizzazione delle assegnazioni immobiliari intervenute nel quadriennio 2008-2011- assegnati al Servizio Demanio e Patrimonio incardinato nella Direzione Centrale del Patrimonio diretta dalla medesima Ap. con i PEG relativi agli anni dal 2012 al 2014, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Napoli e in ossequio a quanto più a monte stabilito nelle relazioni previsionali e programmatiche relative alle medesime annualità. Controllo riguardante l'effettiva iscrizione dell'Associazione assegnataria presso i registri comunali nonché l'effettivo perseguimento delle finalità sociali cui risulta esclusivamente condizionato il titolo gratuito dell'assegnazione (l'art. 5 del contratto di comodato all'uopo sottoscritto sancisce, infatti, la risoluzione immediata ed automatica dello stesso in caso l'immobile non venga utilizzato nel rispetto delle finalità sociali indicate nella delibera giuntale comunale di assegnazione). Controllo cui sarebbe dovuto seguire -come correttamente prospettato dalla Procura attrice- il sollecito al competente Servizio Demanio e Patrimonio ad effettuare, riguardo i provvedimenti di assegnazione immobiliare di beni rientranti nel patrimonio dell'Ente, i necessari approfondimenti per l'adozione, nel caso fossero emersi profili d'illiceità, delle azioni di recupero delle indennità di occupazione. A conferma dell'esigibilità di siffatta condotta da parte di Ma.Ap., l'organo requirente reputa opportuno ricordare come ella risulta essere stata coinvolta nella proposta di delibera di GM, sottoscritta anche dalla stessa Ap.(datata 19.04.2013: cfr. Informativa PM NA del 16.06.2015, all. n. 21), con la quale si dava mandato al Servizio Demanio e Patrimonio di procedere all'annullamento in autotutela delle delibere di assegnazione incluse nell'elenco medesimo, in quanto illecite; proposta poi mai effettivamente recepita dall'A.C., ma conseguente all'effettivo riscontro di gravi vizi d'illegittimità nel corso dell'analisi dei procedimenti di assegnazione degli immobili oggetto di indagine e corredata da un elenco, comprensivo anche dell'assegnazione ora in esame, stilato dalla dott. An.Ce., Dirigente dell'Ufficio Assegnazione Immobili dal 27.12.2011 al luglio 2012, ed allegato all'esposto dalla stessa inoltrato all'Ufficio di Procura Regionale contabile con nota riservata Prot. n. PG/2012/375800 del 07.05.2012 (cfr. Informativa PM NA del 30.11.2013, all. n. 60), in cui si segnalava l'avvenuta adozione, negli anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 di svariate delibere giuntali aventi ad oggetto l'assegnazione di locali a destinazione non abitativa ad associazioni o enti, connotate da plurimi vizi di legittimità;

5- ad Al.Fu., di non avere assunto in proposito alcuna iniziativa, né al fine di promuovere l'approvazione della predetta proposta di delibera giuntale -nonostante gliene fosse stata destinata copia e fossero stati ormai acquisiti tutti i necessari approfondimenti istruttori- né al fine di sollecitare gli uffici competenti per la risoluzione delle molteplici fattispecie di mala gestio rilevate, tra le quali quella qui in esame, nonostante con nota prot. n. PG/2013/895441 indirizzata allo stesso Fu., l'allora Responsabile del Servizio Demanio -Patrimonio e Assegnazione Immobili (dott. Fa.Pi.Fr., nell'incarico dal giugno al dicembre 2013) lo avesse reso partecipe delle difficoltà connesse alla gestione antieconomica delle assegnazioni de quibus (cfr. Informativa PM NA del 16.06.2015, all. n. 24);

6- a Na.D'E., di avere omesso, pur essendovi tenuta nella qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio -titolare degli obiettivi gestionali di cui ai sopra citati PEG- dal gennaio 2014 alla data di instaurazione del giudizio, adeguati controlli ed approfondimenti istruttori necessari a garantire la necessaria riconduzione dell'assegnazione qui esaminata nell'alveo della legalità così come l'efficace messa a reddito del bene immobiliare in parola, nonostante sia provata in atti la sua effettiva conoscenza della vicenda qui esaminata, essendo stata la D'E. destinataria di varie note della D.C. Patrimonio (cfr. Informative PM NA del 15.04.2015, all. n. 6, e del 29.07.2014, all.ti nn. 59 e 60) e nonostante l'attività di indagine delegata, fin dal 2013, dall'Ufficio di Procura contabile abbia "contribuito a produrre, quale effetto riflesso, una maggiore attenzione sulla problematica in parola che avrebbe dovuto indurre un immediato attivarsi al fine di operare quella riconduzione nell'alveo della legittimità, più volte invocata anche dalla medesima avvocatura municipale, delle numerose assegnazioni segnalate come illecite e foriere di danno erariale".

In atti emerge, dunque, chiaramente la ricollegabilità a molteplici condotte, in primo luogo, dell'ex Dirigente S.AI. del Comune di Napoli, dell'illecita assegnazione in comodato d'uso gratuito all'Associazione "Ag.Ar." dell'immobile comunale sito in Via (...).

Quanto sopra esposto, invero, fa risaltare l'infondatezza delle argomentazioni difensive di Co.Di.Ma., secondo cui gli effetti economicamente pregiudizievoli per il Comune di Napoli rilevati dall'organo requirente deriverebbero da atti promananti dall'amministrazione comunale, esulando del tutto dalla sfera di competenza del dirigente, di per sé privo di potere di decisione o di veto su tali provvedimenti. Invero, la circostanza che il Di.Ma.-nella qualità di Dirigente del S.A.I. del Comune di Napoli- sia stato autore diretto o fra i principali destinatari dei rilevanti atti, sopra descritti, che hanno caratterizzato lo svolgimento della vicenda qui esaminata, smentisce in maniera evidente l'affermazione dianzi riportata, così come l'ulteriore assunto difensivo, secondo cui il S.A.I. del Comune di Napoli avrebbe avuto competenze meramente residuali e del tutto subordinate alle scelte effettuate dagli amministratori comunali, con riferimento alle assegnazioni immobiliari ad uso non abitativo. Non a caso, infatti, ai sensi di quanto disposto con determina dirigenziale n. 600 del 02.10.2007 (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 21), il Servizio Assegnazione Immobili è competente in merito alla definizione del procedimento di assegnazione ed alla sottoscrizione, unitamente all'assegnatario, del verbale di accettazione dello stato in cui versa l'immobile; preposto, poi al "via libera" al contratto all'uopo da sottoscrivere a cura del concessionario (ogg Napoli servizi s.p.a.) è il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio; Servizio, quest'ultimo, che unitamente al predetto S.AI. -al quale è stato in effetti unificato nel 2013 venendo così a costituire il Servizio Demanio Patrimonio e Politiche per la Casa- è incardinato nell'ambito della struttura macro organizzativa Direzione Centrale del Patrimonio.

Priva di fondamento è, altresì, la deduzione della difesa Di.Ma., secondo cui il parere di regolarità tecnica espresso dal convenuto in merito alla proposta formulata dall'Assessore al Patrimonio Fe.D.Me. -e approvata dalla G.M. del Comune di Napoli con delibera n. 2699 del 02.08.2007 riguardo la presa d'atto del protocollo d'intesa del 31.07.2007- avrebbe avuto la mera funzione di certificare che nessuna variazione di entrate o di spese sarebbe derivata dal provvedimento da adottare. Invero, con il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. [49, 1° comma, TUEL](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2345095) il Responsabile del Servizio che lo rilascia assume precisa e ponderata posizione in ordine alla congruità della scelta amministrativa da compiere mediante l'atto che ne è oggetto, di modo che siffatto parere "entra nel modulo procedimentale di formazione della volontà dell'organo decidente in quanto apporta elementi conoscitivi tecnici e di legittimità incidenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa" (Sez. III Centr. d'Appello, sent. n. 352/2017); diversamente, è il parere di regolarità contabile che è essenzialmente circoscritto a profili di regolarità contabile (corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio e capienza del relativo stanziamento) e non involge aspetti di legittimità generale.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo che ha connotato la condotta complessivamente osservata da Co.Di.Ma., l'organo requirente ha correttamente evidenziato come la ricostruzione degli eventi abbia fatto emergere la sistematica violazione da parte del medesimo di tutti gli obblighi di servizio che allo stesso si imponevano nella gestione della vicenda in esame; obblighi di servizio che, oltre a discendere dalle mansioni e competenze del settore organizzativo da quegli ricoperto con ruolo dirigenziale apicale, sarebbero stati da ritenersi anche concretamente esigibili. La responsabilità del convenuto Di.Ma. va qualificata -come giustamente prospettato dal PM contabile- in termini di colpa grave, in quanto emergono evidenti l'estrema trascuratezza e superficialità mostrate nella cura delle risorse finanziarie del Comune di Napoli, anche alla luce della chiarezza e specificità delle disposizioni regolamentari violate.

Indizio di estrema trascuratezza e superficialità -ancor più rilevanti, ove si considerino il ruolo dirigenziale di Co.Di.Ma. e la sua non breve esperienza al vertice del S.A.I. che si è svolta dal 27.08.2001 al 30.06.2011- e, dunque, di gravissima negligenza, è la circostanza -ampiamente comprovata in atti- che egli era a conoscenza della mancanza dei requisiti in capo all'Associazione "Ag.Ar.", necessari per accedere alla concessione in uso a titolo gratuito dell'immobile, tanto che egli stesso -come evidenziato in precedenza- gliene aveva attribuito l'utilizzo a titolo oneroso con propria determina.

Analogamente, emerge la sussistenza del prospettato nesso eziologico anche in riferimento alla condotta osservata in fattispecie dagli Assessori al Patrimonio Fe.D.Me. e Al.Fu., per quanto di seguito si osserva. Il primo ha svolto -in relazione agli atti di cui ha avuto diretta paternità, ovvero la sottoscrizione del protocollo d'intesa e la formulazione della proposta del suo recepimento ad opera della G.M.- parte attiva nella vicenda qui esaminata, senza prestare alcuna attenzione, né alla mancanza dei requisiti necessari per la conversione del titolo dell'assegnazione da oneroso a gratuito, né all'assenza di prova in atti dell'effettiva esecuzione degli asseriti lavori di ristrutturazione; il che fa, evidentemente, risaltare a suo carico un profilo soggettivo da inquadrare come colpa, connotata del coefficiente della gravità. Per il secondo (Fu.) viene in risalto, oltre al nesso eziologico, un analogo profilo di grave negligenza, data dalla mancata attivazione in presenza della segnalazione del dott. Fracasso sopra ricordata nonché dalla circostanza che le rilevanti criticità caratterizzanti la gestione del patrimonio immobiliare partenopeo erano ormai emerse, all'epoca in cui egli ricopriva l'incarico assessorile, in tutta la loro gravità, grazie ai pareri espressi in proposito dall'Avvocatura Municipale e agli esiti delle relazioni ispettive elaborate dall'Assessorato alla legalità (depositate, con una prima nota, in data 04.10.2012).

Per Gi.Es. l'infondatezza degli assunti difensivi sintetizzati nella premessa in fatto in punto di mancanza di incidenza nella produzione del suindicato pregiudizio economico nonché di negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni di Presidente della VII Municipalità, emerge con chiarezza, ad avviso del Collegio, dalle risultanze documentali in atti, che fanno risaltare la titolarità in capo al convenuto dell'obbligo di verificare, in concreto, anche attraverso periodico monitoraggio, che l'attività svolta dall'Associazione "Ag.Ar." fosse conforme a quella indicata nel protocollo d'intesa sottoscritto dallo stesso Es. e, dunque, che permanesse nel tempo la sussistenza dei presupposti per la concessione in comodato della struttura di proprietà comunale. Laddove, in realtà, l'ex Presidente della VII Municipalità non ebbe mai cura, né di verificare che la concessione in comodato d'uso dell'immobile comunale venisse effettuata nel rispetto delle norme dettate in proposito dal regolamento comunale per l'assegnazione di immobili ad uso non residenziale -e cioè che l'Associazione "Ag.Ar." possedesse i requisiti a tal fine richiesti- né di svolgere l'attività di monitoraggio che aveva assunto l'impegno ad effettuare in sede di sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa del luglio 2007. Non potendo certamente, ad avviso del Collegio, elidere la rilevanza, in termini sia di nesso eziologico che di grave colposità, della condotta dell'Es. dianzi descritta, l'asserita brevità dell'incarico politico da lui ricoperto, che -al contrario- ebbe una durata quinquennale, quindi tutt'altro che breve.

Riguardo Ma.Ap., l'organo requirente ha condivisibilmente evidenziato, nell'atto introduttivo del giudizio, che ai sensi del surrichiamato art. 38 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Napoli, "i direttori centrali, al fine di rendere effettivo il proprio potere di coordinamento dei dirigenti di servizio assegnati, a fronte di condotte omissive e/o di inadempimento, da parte di questi ultimi, rispetto agli obiettivi di gestione assegnati, sono titolari anche di un potere di diffida e, in caso di persistente inerzia, di un potere sostitutivo"; potere sostitutivo che, in fattispecie, non risulta essere stato esercitato. Così come la direttiva n. 83 del 23.12.2013 adottata da Ma.Ap., recante "disposizioni per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzo di immobili comunali assegnati in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone agevolato" (cfr. Informativa PM NA del 16.06.2015, pag. 6), in primo luogo riguarda essenzialmente la gestione delle assegnazioni successive e in secondo luogo -ma soprattutto- non soddisfa gli obblighi di controllo e monitoraggio concreto e costante dell'azione del Servizio Demanio e Patrimonio, incardinato nella D.C. diretta dalla APREA, preposta, tra l'altro, alla regolarizzazione delle assegnazioni dell'ultimo quadriennio (2008/2011), quale specifico obiettivo assegnatole dal PEG, come sopra precisato.

Per Na.D'E., infine, va osservato che la condotta da lei tenuta in fattispecie non si appalesa conforme al riparto delle competenze di cui all'art. [107 TUEL](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2344989), oltre a rivelarsi come caratterizzata da grave colposità in considerazione dei pareri resi in proposito dall'Avvocatura Municipale, la quale, in riscontro a richieste di lumi sul punto, proprio con specifico riferimento alla problematica inerente la gestione degli immobili del patrimonio comunale, ebbe modo di precisare, innanzitutto, la applicabilità del canone agevolato nei limiti di cui al regolamento comunale, non potendo estendersi in via analogica le disposizioni, di natura eccezionale, di cui al [DPR 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608), in quanto riferite solo agli immobili di proprietà dello Stato. Più in particolare, con nota indirizzata all'allora assessore al patrimonio, Be.Tu., si ribadiva "l'improponibilità di una interpretazione analogica, posto che la materia è espressamente regolata da un atto normativo comunale... Il regolamento governativo non può che applicarsi esclusivamente ai casi in esso descritti, ovvero agli immobili del demanio e del patrimonio statale, la perdurante vigenza del regolamento consiliare n°60 del 20.03.1995 impedisce allo stato di derogare alla previsione ivi contemplata della misura del canone agevolato pari al 50% del corrispettivo ordinariamente previsto, in favore di onlus e in generale di associazioni senza scopo di lucro" (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 3 - Nota Prot. n. PG/2011/824782 del 12.12.2011 acquisita al protocollo assessorato in data 14.12.2011). Ancora, l'Ufficio Avvocatura Municipale ha poi precisato "la necessità di ricondurre nell'alveo regolamentare attualmente ancora vigente (e ferme quelle che saranno le successive previsioni regolamentari valevoli de futuro) i canoni di locazione agevolati, posto che la riduzione del 10% non trova alcun valido o attendibile sostegno normativo" (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 4 - Nota Prot. n. PG/2012/649271 del 13.08.2012).

Oltre a ciò -ha giustamente sottolineato il requirente- al Servizio Demanio e Patrimonio diretto dalla D'E. erano stati assegnati, quali specifici obiettivi di gestione, proprio la regolarizzazione delle assegnazioni immobiliari intervenute nel quadriennio 2008-2011, con i PEG relativi agli anni dal 2012 al 2014, in ossequio a quanto, tra l'altro, definito più a monte, nelle relazioni previsionali e programmatiche relative alle medesime annualità.

Da quanto sopra discende la sussistenza, in capo, alla convenuta, dell'obbligo (rimasto inadempiuto) di attivarsi al fine di verificare, non solo l'assenza del requisito in capo all'Associazione "Ag.Ar."dell'iscrizione presso i registri comunali -necessario per accedere, a monte, all'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente- ma soprattutto di attestare, comunque, il mancato effettivo perseguimento delle finalità sociali cui risulta esclusivamente condizionato il titolo gratuito dell'assegnazione in parola. Non foss'altro che in relazione al fatto che era ormai notoria, nonché oggetto di attenzione del requirente contabile, l'avvenuta adozione, negli anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 di svariate delibere giuntali aventi ad oggetto l'assegnazione di locali a destinazione non abitativa ad associazioni o enti, connotate da plurimi vizi di legittimità. Con specifico riferimento, poi, alla gestione dell'immobile in esame, la P.R. attrice ha correttamente evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio, che Na.D'E., "ascoltata in merito dalla delega unità investigativa della polizia municipale del comune di Napoli, ha sostenuto che, tra le altre, la predetta associazione Ag.Ar. avrebbe dimostrato di avere sostenuto importanti spese di manutenzione (Cfr. Informativa 16.06.15 pag. 32 ed ALL. 25). In realtà, come già precisato sopra, non rileva, viceversa, alcuna prova documentale presso gli uffici comunali delle spese sostenute dalla suddetta associazione. La rappresentante legale di quest'ultima, infatti, convocata in audizione da parte della delegata unità investigativa della polizia municipale, ha dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna documentazione contabile comprovante i predetti lavori avendo subito n. 2 furti. Documentazione che, comunque, ha precisato essere solo parziale (Cfr. Informativa 16.06.15 pag. 42 ed ALL. 29)". Tale mancanza di iniziative, nonché tale superficialità istruttoria, sono indizi, ad avviso del Collegio, di un comportamento caratterizzato da negligenza, con connotazione di gravità.

Per quanto sin qui considerato, in accoglimento della prospettazione attorea (pur con la rimodulazione dell'importo del danno rilevato, sopra motivata), il nocumento pubblico precedentemente descritto e quantificato in E. 125.272,78 viene, dunque, posto a carico dei predetti convenuti secondo le quote di seguito indicate, individuate in relazione ai rispettivi apporti nella determinazione del suddetto pregiudizio erariale: E. 66.948,00 a carico di Co.Di.Ma., E. 30.000,00 a carico di Fe.D.Me., E. 10.324,78 a carico di GI. Es., E. 6.000,00 a carico di Ma.Ap.; E. 6.000,00 a carico di Na.D'E.; euro 6.000,00 a carico di Al.Fu..

G.2. Immobile in Vico (...)- Assegnazione al 10% del valore di mercato in favore dell'associazione pugilistica sportiva "Na.Bo.".

L'immobile in questione -la cui vicenda viene riferita nell'atto introduttivo del giudizio mediante il puntuale richiamo agli atti di causa, in particolare all'Informativa PM NA del 29.07.2014, all.ti nn. 249 e 250-risulta composto da due piani, uno destinato ad attività di palestra di boxe e l'altro ad autorimessa, il primo assegnato in locazione (con canone annuo di 1.626,83, pari al 10% di quello ordinario di mercato)con delibera giuntale comunale n. 3832 del 23.11.2000, all'associazione sportiva "Na.Bo." -avente fra i componenti del CdA, ha ritenuto di dover segnalare l'organo requirente, un dipendente del Comune di Napoli, il sig. Pa.S.- al che ha fatto seguito il contratto sottoscritto il 07.05.2001. Con tale delibera, si dispose altresì che il Servizio Patrimonio avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti e presupposti per concedere la decurtazione del canone di locazione, da quantificare a cura della allora concessionaria del servizio di gestione del patrimonio E.SPA (poi mutata in Ro.Ge.). Nulla si statuiva, con tale atto deliberativo, per i locali posti al piano inferiore, anch'essi di proprietà comunale, di cui nel 2009 è emersa l'occupazione sine titulo, sin dal 2001, da parte della medesima associazione. Con delibera giuntale n. 1852 del 12.11.2009, adottata su proposta dell'Assessore al Patrimonio Ma.D'A. e con parere di regolarità tecnica favorevole apposto dal Dirigente S.A.I. Co.Di.Ma. anche il piano destinato ad autorimessa è stato assegnato all'associazione sportiva "Na.Bo.", al fine di consentirne l'utilizzo per la sosta temporanea delle autovetture dei frequentatori della palestra, il tutto senza adottare alcun provvedimento né riguardo l'occupazione indebita fino ad allora posta in essere, né con riferimento all'ingente morosità fino a quel momento maturata in capo all'associazione assegnataria per la locazione dell'altro piano del medesimo immobile. Nel medesimo atto deliberativo si stabiliva l'obbligo di utilizzo dei locali esclusivamente per l'uso dichiarato, tanto che il conduttore assumeva su di sé l'impegno ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o certificazioni necessarie ed il divieto assoluto di trasferimento a terzi di godimento totale o parziale, mediante cessione o locazione o sotto qualsiasi altra forma. In ogni caso -riferisce la P.R.- pur a seguito di applicazione del canone nella misura del 10% di quello ordinario, il relativo contratto di locazione non risulta sottoscritto.

L'organo requirente ha rilevato, in proposito, intanto che il canone, sulla cui base è stata operata la decurtazione del 90% in esecuzione delle direttive ricevute in proposito dall'Assessore al Patrimonio Be.Tu. per il tramite del Dirigente del Servizio Patrimonio El.Ga.Ca., è stato determinato dalla Ro.Ge.in E. 2.308,50 e calcolato con riferimento ad una superficie di mq 570, pari a meno della metà di quella effettiva dell'immobile occupato (mq. 1.248); e, inoltre, che l'attività investigativa delegata alla Polizia Municipale ha fatto emergere l'utilizzazione del cespite per finalità differenti da quelle sottese all'assegnazione, in quanto utilizzato come vera e propria autorimessa e non limitato, invece, ai soli utenti della palestra.

Nella quantificazione del conseguente danno erariale, il requirente ha provveduto a differenziare la vicenda concernente il locale destinato alla palestra da quella relativa al locale-autorimessa.

Per la prima, dunque, le contestazioni dell'Ufficio di Procura si sono incentrate sull'assegnazione in favore di soggetto non iscritto ad alcuno dei registri comunali e sulla decurtazione del canone al 10% del valore di mercato (anziché al 50% massimo consentito). Più in dettaglio, l'accurata analisi della fattispecie qui in considerazione, operata dalla P.R. attrice, ha posto in luce che "il canone agevolato, con riduzione non superiore al 50% di quello determinato conformemente alle indicazioni di cui alla [legge 537/93](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=905), poteva essere disposto solo in favore della associazioni senza scopo di lucro, che fossero iscritte al registro comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato... non potendo estendersi in via analogica le disposizioni, di natura eccezionale, di cui al [DPR 296/05](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608), in quanto riferite solo agli immobili di proprietà dello Stato", come del resto evidenziato dall'Avvocatura Municipale nella propria nota prot. n. PG/2011/824782 del 12.12.2011 (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 3).

L'ipotizzato pregiudizio erariale è così risultato, per il piano dello stabile destinato a palestra -utilizzando quale parametro di riferimento la differenza tra il canone convenuto (pari ad E. 135,57 mensili) e quello ordinario di mercato (pari ad E. 1.355,69 mensili)- determinabile in E. 83.297,76, importo dato dalla somma tra E. 71.841,48 (canoni complessivamente non riscossi) + E. 11.456,28, (interessi maturati sulla predetta somma).

Più specificamente, la somma di E. 83.297,76 è data da:

A) E. 71.841,48 a titolo di canoni non riscossi, così composti: per il periodo dal settembre 2010 al febbraio 2013, E. 36.603,68, a titolo di differenza tra quanto fissato in contratto e l'importo del canone ordinario; per il periodo dal marzo 2013 al giugno 2015, E. 35.237,81 a titolo di importo del canone ordinario pieno, sottratto quanto effettivamente riscosso nel medesimo arco temporale (E. 2.721,56); ciò in quanto in data 08.02.2013, è venuto a definitiva scadenza il contratto stipulato nel 2001 per la locazione del locale de quo, con al conseguenza che dal marzo 2013 l'occupazione di esso va reputata sine titulo, di modo che il danno è stato correttamente parametrato all'integrale valore di mercato del predetto canone mensile di euro 1355,69, sottratte le somme concretamente introitate a tale titolo ed imputabili all'indicato arco temporale;

B) E. 11.456/28 a titolo di interessi maturati sulla predetta somma e non riscossi.

In relazione alla seconda vicenda (quella relativa al piano-garage), le contestazioni della Procura contabile hanno riguardato l'assegnazione della porzione immobiliare in questione ad associazione non avente i requisiti per accedere all'uso dell'immobile, siccome non iscritta nei registri comunali, la mancata stipula di formale contratto, il riconoscimento di un canone agevolato e per di più calcolato con riferimento ad una superficie pari a meno della metà di quella effettiva del locale interessato, nonché l'utilizzazione dell'unità immobiliare per finalità diverse da quelle considerate nell'atto di assegnazione.

Dovendo, dunque, parametrare il pregiudizio economico da ciò derivato al Comune di Napoli, si è dovuto, innanzitutto, tener conto del fatto che il canone di locazione, determinato da Ro.Ge.in E. 2.308,50, è stato riferito ad un locale di mq 570, invece che di mq 1.248 (cfr. Informativa PM NA del 15.04.2015, all.ti nn. 14 e 5, scheda 14, nonché scheda riassuntiva di danno). Orbene, secondo i valori OMI, per un immobile analogo a quello qui in considerazione, adibito ad uso commerciale, nell'arco temporale dal settembre 2010 alla data odierna, il canone di locazione è pari ad E. 5.054,40 mensili (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 250: note Ro.Ge.del 30.08.2011 e del 11.09.2009). Dovendosi, altresì considerare che si è in presenza di una occupazione sine titulo perché non risulta in proposito sottoscritto alcun contratto, il danno pubblico va commisurato all'intero ammontare del canone locatizio correttamente determinato (100% di E. 5.054,40 mensili). Poiché per il piano terra della struttura immobiliare sopra indicata risulta riscossa, dal settembre 2010 alla data d'instaurazione del giudizio, la complessiva somma di E. 4.003/84 (cfr. informativa PM NA del 08.05.2015, all. n. 2 su supporto informatico e schede di calcolo danno), il complessivo danno derivato dall'indebita assegnazione di esso all'Associazione "Na.Bo." è pari E. 333.175,92, dato dalla somma tra E. 289.151,36 (differenza tra quanto dovuto [E. 5.054,40 mensili] dal settembre 2010 al giugno 2015 e quanto effettivamente riscosso [E. 4.003,84]) + E. 44.024,56 (interessi sulla predetta somma); a cui va aggiunto l'importo di E.36.584,00, rappresentato dalla TARSU (E. 30.728,00 per sorta capitale + E. 5.856,00 per interessi: cfr. scheda 14, all. n. 5 all'Informativa PM NA del 15.04.2015, nonché scheda calcolo danno riassuntiva) non riscossa -e non più riscuotibile per decorrenza del quinquennale termine di prescrizione- in relazione alle annualità dal 2004 al 2007, nei confronti dell'Associazione assegnataria.

Conseguentemente, la gestione antieconomica dell'immobile in parola ha determinato, secondo la corretta prospettazione attorea, un danno complessivo di E. 453.057,68 (E. 83.297,76 + E. 333.175,92 + E. 36.584,00).

Nell'atto introduttivo del giudizio, il requirente contabile ha altresì ritenuto di esplicitare, in replica alle controdeduzioni svolte dagli intimati nella fase pre-processuale, le ragioni per le quali è stata ravvisata l'attualità del danno oggetto di contestazione. Sul punto -in estrema sintesi- è stato osservato che un problema di non attualità del danno non si pone affatto in riferimento al 90% dell'importo del canone mensile (commisurato al valore di mercato dell'immobile) cui l'Ente ha statuito con proprio atto deliberativo -preceduto da protocollo d'intesa all'uopo sottoscritto- di rinunciare concedendo la relativa agevolazione all'Associazione "Na.Bo.", poiché evidentemente non vi è alcuna possibilità di azione recupero di importi non pagati a titolo di canone locatizio, laddove sia stato il medesimo Ente a stabilire la rinuncia agli importi de quibus mediante concessione al conduttore di un'agevolazione (per quanto illegittima, per le ragioni suindicate, tale agevolazione debba essere senz'altro ritenuta). Cfr., in termini, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 5/2016.

Riguardo la quota pari al 10% dell'importo del canone ordinario, di cui al citato protocollo di intesa, non materialmente riscossa nell'arco temporale dal 2011 alla data di redazione dell'invito a dedurre e per la quale ad oggi la amministrazione avrebbe titolo di agire in giudizio innanzi alla competente giurisdizione ordinaria non essendo ancora maturato il relativo termine di prescrizione quinquennale, il requirente contabile ha correttamente considerato che il pregiudizio economico erariale derivato da omessa riscossione di entrate, non possa essere ritenuto attuale solo allorquando sia anche irreversibile, stante l'ontologica diversità di quest'ultima caratteristica rispetto all'attualità, tant'è vero che per tutte le fattispecie rientranti nel cd. "danno indiretto" -casi in cui la P.A. è condannata a pagare somme a terzi, a qualsiasi titolo, a seguito di condotte dolose e/o gravemente colpose tenute dai relativi dipendenti, oppure in cui la P.A. paghi ad un terzo delle somme in realtà non dovute (retribuzioni non dovute, corrispettivi per prestazioni mai fruite)- si consente l'azionabilità della relativa azione di responsabilità erariale sol che il nocumento sia certo, attuale e concreto, non richiedendosi che esso sia anche irreversibile. In tali ipotesi, infatti, l'ente pubblico danneggiato potrà, una volta disposto il pagamento, comunque agire dinanzi al G.O. per ottenere, a titolo di rivalsa nei confronti del proprio dipendente, il risarcimento del danno patito, così come, nel caso di danno erariale provocato dal pagamento da parte della P.A. di somme non dovute, essa è titolare del diritto di agire nei confronti del terzo con l'azione di ripetizione dell'indebito. Le SS.RR. hanno invero statuito, con decisione n. 14/2011, che nelle fattispecie de quibus ("danno indiretto") "l'obbligazione risarcitoria della P.A. si perfeziona in modo definitivo -almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione- ed acquisisce concretezza ed attualità solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato", così implicitamente confermando la differenza e l'indipendenza tra il requisito della attualità del danno e quello della sua irreversibilità, potendo il primo ravvisarsi anche in assenza del secondo. Quindi -si rileva ancora nell'atto introduttivo del giudizio- anche nel caso di "danno consistente in un omesso introito... Allo scattare della esigibilità di crediti della PA, la mancata riscossione degli stessi, per inerzia della medesima, arreca un danno patrimoniale da ritenersi... certo, attuale e concreto"; in tale ipotesi, in realtà, semplicemente "non si concretizza una depauperazione del patrimonio, intesa nello stretto senso di materiale sottrazione di attività esistenti, bensì un mancato incremento dello stesso, giuridicamente dovuto". Anche nel caso di pregiudizio economico subito dalla P.A. in relazione ad un mancato introito, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale entro cui agire a titolo di responsabilità amministrativo contabile, decorrerà dalla data di esigibilità del credito, poiché ove si ottenga per altra via, la effettiva riscossione delle somme non introitate, ne deriverà una inammissibilità della azione di responsabilità amministrativo-contabile oppure una sua improcedibilità, in caso questa risultasse già attivata; ove, invece, intervenisse una sentenza di condanna al risarcimento del danno nell'ambito del giudizio innanzi alla Corte dei conti, ma la P.A. danneggiata avesse per altra via, ottenuto il ristoro delle proprie ragioni di credito, "la soluzione avverrà in executivis, sospendendosi, in pratica, la esecuzione della predetta sentenza di condanna".

Per tali ragioni, di cui il Collegio senz'altro ravvisa la fondatezza, il pregiudizio erariale sì come descritto dall'organo requirente, va ritenuto interamente sussistente in tutte le prospettate componenti.

Tuttavia, il Collegio ritiene di operare una parziale riduzione (più specificamente, nella misura ritenuta equa del 40%) della quantificazione del mancato introito riconosciuto come illecito, quanto meno con riferimento all'importo dei canoni locatizi non riscossi (E. 83.297,76 + E. 333.175,92 = E. 416.473,68), per le ragioni già esplicitate al punto G.1. che precede (al quale ci si riporta, altresì, per ciò che concerne la ravvisata infondatezza delle ulteriori deduzioni difensive dispiegate sul punto); con la conseguenza che il pregiudizio economico qui in esame viene complessivamente determinato in E. 249.884,21 (= 60% di E.416.473,68) + E. 36.584,00 = E. 286.468,21.

Riguardo il nesso eziologico, la P.R. ha condivisibilmente posto il danno pubblico così quantificato a carico di Co.Di.Ma. (Dirigente del Servizio Assegnazione beni Immobili dal 27.08.2001 al 30.06.2011), di Ma.D'A. (Assessore comunale al patrimonio dal 07.01.2009 al 30.05.2011), di El.Ga.Ca. (Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli da luglio 2011 a giugno 2013 nonché Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del medesimo Comune da luglio 2011 al 26.12.2011 e da luglio 2012 a giugno 2013), di Ma.Ap. (Direttore Centrale del Patrimonio dal 01.02.2013 alla data d'instaurazione del giudizio), di Na.D'E. (Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio dal gennaio 2014 alla data d'instaurazione del giudizio), di Al.Fu. (Assessore comunale al patrimonio dal 22.05.2013 alla data d'instaurazione del giudizio) e di Be.Tu. (Assessore comunale al patrimonio dal 13.06.2011 al 28.01.2013).

A costoro la P.R. ha contestato, sempre con il puntuale richiamo alle risultanze documentali, l'assunzione di comportamenti contrastanti con i rispettivi obblighi di servizio, con varia intensità incidenti sulla determinazione del pubblico nocumento sopra descritto e quantificato, ed in particolare:

1- a Co.Di.Ma., di non aver svolto -pur se all'uopo incaricato nel febbraio 2009 dall'Assessore Ma.D'A.- alcuna effettiva verifica sulla legittimità dell'assegnazione disposta in favore della suddetta associazione, che pure gli avrebbe consentito di prendere coscienza dell'illiceità della decurtazione del canone locatizio già caratterizzante il contratto stipulato nel 2001, esprimendo addirittura parere di regolarità tecnica favorevole alla delibera di G.M. n. 1852 del 12.11.2009, con la quale si è concesso alla medesima associazione l'utilizzo anche del locale destinato ad autorimessa, con metratura erroneamente rilevata, nessun rilievo in ordine all'occupazione sine titulo del locale addebitabile all'Associazione assegnataria fino a quella data, alcuna iniziativa finalizzata alla sottoscrizione di apposito contratto e null'altro al fine di procedere al recupero della ingente morosità fino ad allora maturata; il tutto, nonostante l'interesse suscitato dalla vicenda de qua in taluni quotidiani (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 250: articolo Corriere del mezzogiorno del 01.02.2009). Oltre a ciò, al Di.Ma. sono state condivisibilmente contestate le ulteriori omissioni inerenti i controlli sulla effettiva destinazione della struttura alle finalità cui era stato vincolato (autorimessa consentita ai soli frequentatori dell'Associazione sportiva) la comunicazione -prevista dal cd. Programma 100, descritto in precedenza- all'Ufficio Tributi dell'occupazione in parola, impedendo il necessario aggiornamento dell'elenco dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi comunali (primo fra tutti, la TARSU) e, dunque, non consentendone la riscossione;

2- a Ma.D'A., di avere completamente bypassato il mancato riscontro da parte del Dirigente S.A.I. Co.Di.Ma. alla richiesta in merito dello stesso D'A.del febbraio 2009, pervenendo con assoluta superficialità a proporre l'assegnazione in uso all'Associazione "Napoli boxe" del locale autorimessa trascurando completamente l'aspetto dell'occupazione titulo sino a quel momento realizzatasi e -dunque- della rilevante morosità maturata, nonostante egli ne fosse al corrente (cfr nota del 04.02.2009 del Dirigente S.A.I. Di.Ma., all. n. 250 all'Informativa PM NA del 29.07.2014), nonché di avere omesso di controllare che il Dirigente S.A.I. Di.Ma.desse adeguato riscontro alle direttive dello stesso D'A., che con nota del 09.03.2010 prendeva sì atto del fatto che a quella data non si era ancora fissato il canone di locazione percepibile e non era stato sottoscritto il contratto, sollecitando in proposito il Di.Ma., per poi nulla più provvedere;

3- ad El.Ga.Ca., di non aver assunto alcun provvedimento concreto, finalizzato a far cessare la gestione dissennata del bene immobiliare di proprietà comunale sito al Vico (...), nonostante ella fosse a conoscenza della relativa vicenda, avendo con nota prot. n. 526500 del 16.08.2011 chiesto espressamente alla Ro.Ge. di essere aggiornata sullo stato della pratica inerente l'assegnazione in parola, e più in particolare se fosse stato sottoscritto formale contratto, nonché con nota prot. 288214 del 04.04.2012 inoltrato all'allora Dirigente S.AI. An.Ce. -per l'adozione degli atti di competenza- la direttiva espressa in merito dall'Assessore al Patrimonio Be.Tu. (nota prot. n. 860814 del 23.11.2011) con cui si sollecitava la regolarizzazione della gestione dei locali de quibus, tollerando che la medesima Ce. fornisse riscontro con nota del 18.05.2012 con cui si limitava a trasmettere gli atti deliberativi con i quali si erano assegnati gli immobili in questione;

4- a Na.D'E., di avere omesso di avviare, quanto meno, l'avvio delle procedure di recupero delle indennità di occupazione fino ad allora maturate e non riscosse, a dispetto della notorietà della vicenda, ulteriormente rimarcata dall'intervento svolto in proposito dal consigliere comunale Gennaro Es. nel corso della seduta consiliare del 25.02.2015 (cfr. Informativa PM NA del 16.06.2015, all. n. 38), che rendeva senz'altro esigibile ogni intervento di carattere gestionale, rientrante nella competenza dei singoli dirigenti comunali, finalizzato alla regolarizzazione dell'assegnazione in parola;

5- a Ma.Ap., per la quale a notorietà della vicenda contribuisce -a condivisibile avviso dell'organo requirente- a confermare la sussistenza del concorso eziologicamente rilevante nella produzione del nocumento pubblico qui in esame, l'avere osservato una condotta omissiva che si è già provveduto e descrivere al punto G.1. che precede ed al quale, pertanto, si fa integrale rinvio;

6- ad Al.Fu. -al quale, ha osservato correttamente la Procura attrice, non poteva sfuggire la sopra richiamata interrogazione consiliare- l'avere osservato una condotta omissiva che si è già provveduto e descrivere al punto G.1. che precede ed al quale, pertanto, si fa integrale rinvio;

7- a Be.Tu., l'avere emesso, in spregio a quanto in proposito stabilito dal quadro regolamentare vigente presso l'Ente una direttiva finalizzata all'applicazione in favore dell'Associazione "Na.Bo.", per la fruizione del sopra menzionato locale, della decurtazione del canone di locazione priva dei presupposti necessari al fine di tale agevolazione; ciò, nonostante fosse ormai noto il lungo periodo di occupazione sine titulo protratto nel tempo, oltre alla ingente morosità a quella data maturata.

Orbene, posto che dalle risultanze documentali sopra descritte emerge con chiarezza la sussistenza del nesso eziologico fra le condotte serbate dai soggetti suindicati nell'ambito della procedura di assegnazione in locazione a canone super-agevolato dell'immobile sito in Vico (...)- all'Associazione "Na.Bo.", rispetto al nocumento erariale che ne è derivato, vanno sul punto svolte ulteriori considerazioni, almeno per ciò che concerne le posizioni di Ma.D'A., di Be.Tu. e di El.Ga.Ca., posto che per Co.Di.Ma., Al.Fu. Ma.Ap. e Na.D'E. può farsi rinvio a quanto già osservato al punto G.1. che precede.

Per ciò che concerne Ma.D'A. e Be.Tu. va osservato, in primo luogo, che la previsione di cui all'art. [1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=218389) -secondo cui nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità derivante da quegli atti non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li hanno approvati ovvero ne hanno autorizzato o consentito l'esecuzione- attribuisce rilievo, ai fini dell'esenzione dalla suddetta responsabilità, alla semplice buona fede; "ed invero, in disparte il rilievo del limitato ambito applicativo della suddetta disposizione, che si riferisce, quanto all'oggetto, agli 'atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativì, occorre osservare che, a termini dell'art. 1147, secondo comma, cod.civ., che consacra un principio generale dell'ordinamento, la 'buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa gravé" (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 169/2015; cfr. altresì, in termini, Sez. III Centr. d'Appello, sent. n. 129/2017).

Ora, premesso che non può condividersi l'assunto secondo cui la gestione del patrimonio immobiliare comunale dovrebbe farsi rientrare nell'esclusiva competenza dei dirigenti dell'Ente ai sensi dell'art. [107 TUEL](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2344989) -poiché la norma invocata non indica tale specifico aspetto gestionale fra quelli elencati al comma 3 e, comunque, in generale affida ai dirigenti "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica"- sta di fatto che, nel caso di specie, sia D'A.-che oltretutto ha in prima persona proposto l'adozione della delibera di G.M. n. 1852/2009 già più volte menzionata in precedenza, causativa del perpetrarsi di illegittimità già esistenti e dell'aggiungersi di altre a queste- che Tu. -il quale ebbe specifica conoscenza della vicenda qui esaminata- avrebbero dovuto svolgere il ruolo di indirizzo inerente alla carica, attivandosi per sollecitare gli Uffici comunali competenti al fine di operare le necessarie verifiche di eventuale sussistenza di profili d'illiceità amministrativo-contabile a carico della procedura di assegnazione immobiliare de qua.

Orbene, è proprio l'aver avuto specifica conoscenza e l'aver altresì avuto -almeno, Ma.D'A.- un ruolo attivo nella procedura de qua, da valutare in relazione allo specifico incarico di Assessore al Patrimonio del Comune di Napoli ricoperto da Ma.D'A. e poi da Be.Tu., che testimonia -ad avviso del Collegio- la sussistenza del nesso eziologico -sebbene, di diversa rilevanza- tra le loro condotte e gli esiti economicamente pregiudizievoli subiti dall'Ente in conseguenza dei fatti qui analizzati, facendone contemporaneamente emergere l'insussistenza per gli altri componenti della G.M. che espressero adesione all'approvazione della delibera n. 1852/2009; nesso eziologico che non può considerarsi neppure parzialmente interrotto, per Ma.D'A., dalla cessazione dell'incarico assessorile avvenuta nel maggio 2011, poiché i comportamenti rilevanti al fine dell'apporto causativo del danno erariale complessivamente considerato sono stati -ovviamente- posti in essere nel corso dell'espletamento del medesimo incarico.

In punto di elemento soggettivo, per Ma.D'A. rileva un profilo inquadrabile come colpa, connotata del coefficiente della gravità, che viene posto in particolare risalto, ad avviso del Collegio, dalla circostanza che egli non ha provveduto a sottoporre agli altri componenti della G.M. la necessità di osservare particolare cautela nella concessione in locazione di immobili di proprietà comunale ad associazioni private non in possesso dei requisiti necessari per accedere ad agevolazioni sull'importo del canone da pagare, stanti le disposizioni regolamentari di cui egli era pienamente a conoscenza. Per Be.Tu., viene in risalto un analogo profilo di grave negligenza, data dall'adozione di una direttiva -precedentemente descritta- finalizzata all'applicazione di un'agevolazione non consentita dal Regolamento comunale di Napoli, a lui ben noto per quanto è dato evincere dalla nota emessa dal medesimo Tu. in data 04.11.2011 (prot. n. 989) nell'ambito della regolarizzazione dell'assegnazione di altro e differente cespite immobiliare in favore dell'Associazione Dr.Th., in cui egli faceva espresso riferimento al disposto di cui al Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 60/1995 (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 253).

Nel descrivere, poi, la posizione di El.Ga.Ca., l'organo requirente ne ha posto in risalto taluni aspetti ritenuti sintomatici di una condotta caratterizzata da grave negligenza; non senza riconoscere -e da ciò l'individuazione di un apporto causativo del danno erariale legato alla procedura di assegnazione immobiliare qui in trattazione leggermente più attenuato, secondo un percorso logico argomentativo applicato con modalità analoghe per tutti i titolari di posizioni dirigenziali coinvolti nelle procedure di assegnazione di immobili qui analizzate- che la medesima Ca.(Dirigente dei Servizi Demanio e Patrimonio e Assegnazione Immobili dal luglio 2011) ereditò, al momento dell'assunzione dell'incarico, una situazione gestionale caratterizzata "da una marcata e diffusa illegalità, sfociante in una gestione antieconomica degli immobili di proprietà del comune stesso, nella stragrande maggioranza dei casi analizzati deviante rispetto alle finalità di tutela della collettività e dell'erario comunale" -così dettagliatamente descritta nelle relazioni ispettive interne redatte all'inizio dell'anno 2012 dall'allora Assessore comunale alla Legalità Gi.Na. proprio con specifico riferimento alla gestione del patrimonio condotta nell'arco temporale 2008/2011 (cfr. Informativa PM NA del 30.11.2013, all.ti nn. 1, 70, 71, 72 e 73)- nonché resa ancor più complessa quando, con decorrenza gennaio 2013, la specifica gestione dell'intero patrimonio immobiliare comunale è stata dismessa dalla Ro.ge. ed affidata alla Napoli servizi spa (società in house del Comune di Napoli), con forti ripercussioni in termini organizzativi e operativi.

Tuttavia, la P.R. ha ritenuto - condivisibilmente, ad avviso del Collegio- di contestare alla Ca. il mancato intervento, rientrante nella sfera gestionale di competenza prettamente dirigenziale, finalizzato alla riconduzione nell'alveo della legalità della gestione, a dir poco superficiale e dissennata, di un cespite immobiliare rientrante nel patrimonio comunale e di non scarsa rilevanza, di cui si sono tollerati addirittura l'occupazione sine titulo e l'uso per finalità diverse da quelle indicate nella delibera di assegnazione.

Tale condotta viene descritta dalla P.R. come non conforme al riparto delle competenze di cui all'art. [107 TUEL](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=2344989), nonché caratterizzata da grave colposità in considerazione dei pareri resi in proposito dall'Avvocatura Municipale, la quale, in riscontro a richieste di lumi sul punto, proprio con specifico riferimento alla problematica inerente la gestione degli immobili del patrimonio comunale, ebbe modo di precisare, innanzitutto, la applicabilità del canone agevolato nei limiti di cui al regolamento comunale, non potendo estendersi in via analogica le disposizioni, di natura eccezionale, di cui al [DPR 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608), in quanto riferite solo agli immobili di proprietà dello Stato. Più in particolare, con nota indirizzata all'allora assessore al patrimonio, Be.Tu., si ribadiva "l'improponibilità di una interpretazione analogica, posto che la materia è espressamente regolata da un atto normativo comunale... Il regolamento governativo non può che applicarsi esclusivamente ai casi in esso descritti, ovvero agli immobili del demanio e del patrimonio statale, la perdurante vigenza del regolamento consiliare n°60 del 20.03.1995 impedisce allo stato di derogare alla previsione ivi contemplata della misura del canone agevolato pari al 50% del corrispettivo ordinariamente previsto, in favore di onlus e in generale di associazioni senza scopo di lucro" (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 3 - Nota Prot. n. PG/2011/824782 del 12.12.2011 acquisita al protocollo assessorato in data 14.12.2011). Ancora, con riscontro indirizzato proprio all'allora Dirigente del Servizio Patrimonio, El.Ga.Ca. nonché all'Assessore al Patrimonio Be.Tu., l'Ufficio Avvocatura Municipale ha precisato "la necessità di ricondurre nell'alveo regolamentare attualmente ancora vigente (e ferme quelle che saranno le successive previsioni regolamentari valevoli de futuro) i canoni di locazione agevolati, posto che la riduzione del 10% non trova alcun valido o attendibile sostegno normativo" (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 4 - Nota Prot. n. PG/2012/649271 del 13.08.2012). Ancora: la Ca.è stata destinataria di note dell'allora Direttore Centrale del Patrimonio dott. Fr.Ma. di sollecito all'adozione di provvedimenti finalizzati "alla revoca o all'annullamento d'ufficio di tutte le assegnazioni che sono state adottate in violazione delle procedure vigenti, con contestuale avvio dell'azione di recupero di quanto dovuto, a norma di regolamento, dai singoli assegnatari che hanno beneficiato illegittimamente di riduzione del canone locativo" (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, pagg. 2 e ss. ed all.ti nn. 8, 9 e 10).

Oltre a ciò -ha giustamente sottolineato il requirente- al Servizio Demanio e Patrimonio diretto dalla Ca. erano stati assegnati, quali specifici obiettivi di gestione, proprio la regolarizzazione delle assegnazioni immobiliari intervenute nel quadriennio 2008-2011, con i PEG relativi agli anni dal 2012 al 2014, in ossequio a quanto, tra l'altro, definito più a monte, nelle relazioni previsionali e programmatiche relative alle medesime annualità.

Inoltre, l'effettiva conoscenza da parte della suddetta Dirigente della situazione di mala gestio qui esaminata è testimoniata, in particolare, dalle note in proposito da lei stessa emanate (sopra menzionate), oltre che dagli atti dianzi citati -pareri dell'Avvocatura Municipale partenopea e PEG 2012/2014- e dalla proposta di delibera di GM, sottoscritta anche dalla stessa Ca.(datata 19.04.2013: cfr. Informativa PM NA del 16.06.2015, all. n. 21), con la quale si dava mandato al Servizio Demanio e Patrimonio di procedere all'annullamento in autotutela delle delibere di assegnazione incluse nell'elenco medesimo, in quanto illecite; proposta poi mai effettivamente recepita dall'A.C., ma conseguente all'effettivo riscontro di gravi vizi d'illegittimità nel corso dell'analisi dei procedimenti di assegnazione degli immobili oggetto di indagine e corredata da un elenco, comprensivo anche dell'assegnazione ora in esame, stilato dalla dott. An.Ce., Dirigente dell'Ufficio Assegnazione Immobili dal 27.12.2011 al luglio 2012, ed allegato all'esposto dalla stessa inoltrato all'Ufficio di Procura Regionale contabile con nota riservata Prot. n. PG/2012/375800 del 07.05.2012 (cfr. Informativa PM NA del 30.11.2013, all. n. 60), in cui si segnalava l'avvenuta adozione, negli anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 di svariate delibere giuntali aventi ad oggetto l'assegnazione di locali a destinazione non abitativa ad associazioni o enti, connotate da plurimi vizi di legittimità.

L'organo requirente ha correttamente escluso dalla propria pretesa risarcitoria, il Dirigente Vincenzo Napolitano (Dirigente del Servizio Patrimonio dal 01.01.2001 al 30.06.2002) -che ha sottoscritto il contratto inerente l'assegnazione disposta con delibera G.M. n. 3832 del 28.11.2000 a pochi mesi dalla assunzione della titolarità del predetto servizio ed in presenza del parere di regolarità del precedente responsabile- la Dirigente An.Ce. (Dirigente S.A.I. dal 28.12.2011 al luglio 2012) -che non aveva specifica competenza alla stipula del contratto sollecitata dall'Assessore Tu. ed ha provveduto ad inoltrare in data 08.05.2012 formale denuncia di danno erariale all'Ufficio di Procura- nonché il Dirigente Fa.Pi.Fr. -che ha ricoperto l'incarico per un brevissimo periodo e risulta avere comunque formalmente notiziato e sollecitato l'assessore di riferimento ad adottare urgenti direttive in argomento.

La P.R. ha, altresì, escluso -con motivazioni che il Collegio ritiene di condividere- l'addebitabilità (almeno) di parte del pregiudizio economico suindicato - come invece prospettato da alcuni convenuti- alla ROMEO immobiliare. "Con specifico riferimento ai procedimenti di assegnazione degli immobili in contestazione, infatti, è emerso comprovato che il predetto concessionario ha più volte sollecitato la amministrazione comunale ad attenersi alle regole, lamentando, peraltro, la propria difficoltà ad operare determinata dalle continue devianze imposte dalla medesima amministrazione rispetto alle procedure formali vigenti (Cfr Informativa polizia muncipale 29.07.14 ALL. 17: nota del 27.01.12).

In taluni casi, poi, pur avendo avviato le procedure formali per lo sfratto dei morosi, è stata espressamente invitata a desistervi da parte della medesima amministrazione, determinatasi a "condonare" la moratoria e ugualmente concedere il bene con canoni "indebitamente" agevolati o addirittura in uso gratuito. Appare, dunque, evidente la assenza, con specifico riferimento alla fattispecie ivi in esame, di alcuna violazione di obblighi di servizio imputabili in capo alla predetta concessionaria e, quindi, di un concorso causale nella produzione del danno erariale contestato".

Il danno pubblico precedentemente descritto e quantificato in E. 286.468,21 viene, dunque, posto a carico dei predetti convenuti secondo le quote di seguito indicate, individuate, secondo una valutazione di carattere equitativo, in relazione ai rispettivi apporti nella determinazione del suddetto pregiudizio erariale: E. 100.263,87 a carico di Co.Di.Ma.; E. 71.617,05 a carico di Ma.D'A.; E. 28.646,82 a carico di El.Ga.Ca.; E. 17.904,26 ciascuno a carico di Na.D'E., Be.Tu., Ma.Ap. e Al.Fu.. La restante quota di E. 14.323,41, da ripartire tra Fa.Pi.Fr. e Vincenzo Napolitano, dovrà rimanere a carico dell'Ente (Comune di Napoli), non essendo stati i citati Dirigenti coinvolti nell'azione risarcitoria intrapresa dalla P.R. in relazione alla vicenda sin qui esaminata, per essere nel loro caso l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile connotato da colpa lieve.

G.3. Immobile in Via (...)- stato di abbandono.

L'immobile in questione, avente un'ampiezza di oltre 1000 mq, versa in stato d'abbandono sin dall'anno 2008 (cfr. Informative PM NA del 29.07.2014, all. n. 98, del 08.05.2015, pagg. 81 e ss. ed all. n. 5, e del 16.06.2015, pagg. 40 e ss).

Dagli atti acquisiti risulta quanto segue.

Con istanza presentata in data 17.07.2006 (ricevuta dall'Assessorato al Patrimonio con Prot. n. 748 del 29.08.2006: cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 97) dal Presidente dell'Associazione "Za.Ib.Th." -già assegnataria dell'immobile in Piazza (...)- si chiedeva di ampliare gli spazi già ricevuti in concessione usufruendo anche dei locali comunali ubicati alla via (...). In riscontro a tale istanza il Dirigente S.A.I. Co.Di.Ma. comunicava all'Assessore al Patrimonio Fe.D.Me. con nota Prot. n. 10287 del 23.11.2007 che i locali di proprietà comunale ubicati in via (...)si erano resi disponibili, a seguito di rinuncia agli stessi da parte dell'Associazione "Ed.Se.", per l'eventuale assegnazione all'Associazione Islamica "Za.ib.Th." in cambio di quelli allo stato occupati; al che seguivano il "via libera" in tal senso dell'Assessore Di.Me. con nota manoscritta sulla predetta missiva del S.A.I. e comunicazione conforme all'assegnatario con nota dello stesso S.A.I. Prot. n. 9513 del 06.12.2007 (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 97). Con successiva determina dirigenziale n. 408 del 01.10.2008 del Dirigente S.A.I. si procedeva, dunque, alla "assegnazione temporanea", con perdita di efficacia in caso di mancata approvazione dell'atto deliberativo di assegnazione entro 6 mesi dalla data di adozione delle medesima determina dirigenziale, dei locali di Piazza (...) all'Associazione Islamica, al fine di consentire alla medesima di esibire un titolo legittimante la presentazione alla Soprintendenza dei progetti di ristrutturazione. Posto che l'Associazione assegnataria non risultava iscritta ad alcuno dei registri istituiti presso il comune di Napoli, dalle risultanze degli atti di causa emerge che, non essendo mai intervenuta l'assegnazione definitiva con atto deliberativo giuntale del Comune di Napoli, l'occupazione dei locali non ha mai avuto luogo (cfr. nota del Presidente dell'Associazione "Za.ib.Th." Ag.Ge.: Informativa PM NA del 15.04.2015, all n. 23). Dalle informazioni assunte nel corso delle indagini delegate dall'Ufficio di Procura alla PM NA presso gli Uffici del Comune di Napoli, è emersa una generalizzata situazione di non conoscenza del sostanziale abbandono della struttura (cfr. Informativa pm na del 15.04.2015, all. n. 16: nota Prot. n. PG/2015/283256 del 31.03.2015).

Il danno pubblico scaturente dalla vicenda si qui descritta, è rappresentato, secondo la prospettazione attorea che il Collegio condivide, dalla "mancata messa a reddito, ingiustificata, del cespite sito in via Larga al Mercato n. 36, a partire dall'anno 2008, una volta ottenutane la restituzione dal precedente assegnatario, associazione Ed.Se.".

Il danno è stato quantificato, al pari di quanto correttamente fatto per le altre procedure precedentemente analizzate, utilizzando quale parametro di riferimento il canone di locazione di mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche. Poiché si tratta di una struttura composta da un piano terreno avente superficie coperta di mq 602,85 appartenente alla categoria catastale C1 - negozi e botteghe e da un primo piano avente superficie coperta di mq 478,80 appartenente alla categoria catastale C2 - magazzini e locali di deposito (cfr. Informativa PM NA del 08.05.2015, all n. 5, il canone locatizio mensile per entrambi i piani risulta essere pari ad E. 3.475,90, sulla base dei valori OMI calcolati in via prudenziale secondo i coefficienti peggiorativi massimi (relativi allo stato di consistenza dell'immobile) e senza tenere conto dell'ulteriore superficie di un soppalco dell'ampiezza di circa 200 mq (cfr. Scheda calcolo danno). Poiché il periodo assunto in considerazione ai fini dell'intrapresa azione di responsabilità erariale -tenendo conto del termine prescrizionale quinquennale cui essa è sottoposta- e quello intercorrente tra il settembre 2010 ed il giugno 2015, il pregiudizio economico derivato dall'abbandono della struttura suindicata è stato quantificato dall'organo requirente in complessivi E. 248.495,20, di cui E. 217.294,50 per canoni locatizi non introitati ed E. 31.200,70 a titolo di interessi maturati nel medesimo arco temporale sulle predette somme.

Tuttavia, il Collegio ritiene di operare una parziale riduzione (più specificamente, nella misura ritenuta equa del 40%) della quantificazione del mancato introito riconosciuto come illecito, per le ragioni già esplicitate al punto G.1. che precede (al quale ci si riporta, altresì, per ciò che concerne la ravvisata infondatezza delle ulteriori deduzioni difensive dispiegate sul punto), visto che, oltretutto, nel caso di specie è la stessa P.R. che evidenzia un'"assenza totale di manutenzione" correlata all'abbandono di cui la struttura immobiliare de qua è stata oggetto; con la conseguenza che il pregiudizio economico qui in esame viene complessivamente determinato in E. 149.097,12 (= 60% di E. 248.495,20).

Riguardo il nesso eziologico, la P.R. ha condivisibilmente posto il danno pubblico così quantificato a carico di Co.Di.Ma. (Dirigente del Servizio Assegnazione beni Immobili dal 27.08.2001 al 30.06.2011), per avere costui omesso, inspiegabilmente ed assumendo pertanto un comportamento caratterizzato da grave negligenza, di attivarsi, una volta che alla sua determina n. 408/2008 di assegnazione temporanea dei locali all'Associazione Islamica dianzi indicata non aveva fatto seguito l'adozione dell'atto deliberativo giuntale cui l'acquisizione di definitività dell'assegnazione era condizionata, per pianificare un differente utilizzo del cespite immobiliare in esame, anche al fine di evitare, oltre alla mancata messa a reddito dell'immobile, anche lo stato di abbandono ed il conseguente deterioramento e perdita di valore del bene di proprietà comunale. "Oltre ad essersi totalmente disinteressato, per tutta la durata del proprio incarico dirigenziale, della cura e gestione attiva del procedimento da egli stesso avviato con la richiamata determina dirigenziale, con conseguente abbandono dell'immobile in esame, il predetto Di.Ma.ha anche omesso, all'atto della cessazione del proprio incarico, di predisporre adeguato passaggio di consegne idoneo a porre il proprio successore nella concreta possibilità di avere immediata conoscenza dello stato di totale inutilizzo dello stesso". Il che, evidentemente -come puntualmente osservato dal requirente contabile- non consente di addebitare ai Dirigenti S.A.I. succeduti a Co.Di.Ma. alcun apporto causativo del danno de quo.

Conseguentemente -confermate tutte le osservazioni già svolte in precedenza sul nesso eziologico e sull' elemento soggettivo della colpa grave in merito alla posizione dell'ex Dirigente S.A.I. Co.Di.Ma.- del danno sopra quantificato in complessivi E. 149.097,12 deve essergli interamente addebitato.

G.4. Immobile in Via (...) - Centro Polifunzionale (...)(2° piano) - "Po.2" assegnazione con decurtazione canone al 10% in favore di: Associazione Sportiva Dilettantistica "Fl.Ba."; "G. Fa.C.Pi."; ASD "Pr.Vi.Ba."; Associazione "IL.Ga.DI.Na."; Associazione "Td.09Na."

L''immobile de quo, sito al secondo piano dell'immobile sito in Via (...) - Centro Polifunzionale (...)'Po.2' ed avente un'ampiezza di mq 1.532, è stato assegnato -secondo quanto dedotto dalla Procura attrice con l'ausilio delle risultanze documentali in atti- intuitu personae, cioè senza l'esperimento di alcuna procedura di evidenza pubblica, previa stipula in data 02.05.2011 di un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessore al Patrimonio Ma.D'A., poi recepito con delibera giuntale comunale n. 687 del 16.05.2011 adottata su proposta del medesimo Assessore, con parere di regolarità tecnica favorevole reso dal Dirigente S.A.I. Co.Di.Ma. (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all.ti nn. 234 e 235), con finalità di sviluppo di progetti tecnici e sociali rivolti ai giovani ed alla formazione degli operatori sportivi. La materiale occupazione dei locali, cui non ha fatto seguito la stipula di alcun contratto, è avvenuta in data 28.06.2011.

La mancanza di prova in atti di eventuali approfondimenti istruttori finalizzati a verificare l'attività effettivamente svolta dalla suddetta Associazione, nonché l'assenza di iscrizione di essa ad alcuno dei registri istituiti presso il Comune di Napoli -ovvero, l'insussistenza dei presupposti necessari per accedere ad agevolazioni sull'importo del cannone di locazione a termini di Regolamento comunale- sono stati espressamente evidenziati e stigmatizzati dalla Ragioneria comunale con il parere allegato alla predetta delibera giuntale n. 687/2011, con il quale si sottolineava, da un lato l'inapplicabilità al caso di specie della riduzione al 10% del canone di cui al [DPR 296/2005](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=1&idFonte=1&idProvv=122608), dall'altro la mancata produzione del certificato attestante la iscrizione al registro comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato.

Ciononostante, è stato comunque deliberato, con l'atto giuntale suindicato, l'abbattimento dell'importo del canone mensile al 10% di quello di mercato, quest'ultimo quantificato da Romeo Gestioni, con propria nota del 25.10.2011 (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 235) in E. 9.038,80 mensili; determinazione la cui congruità è stata poi confermata da Napoli servizi s.p.a. e dal Comune di Napoli (cfr. Informative PM NA del 29.07.201, all.ti nn. 60e 62, e del 15.04.2015, all. n. 6).

Stanti, dunque, i suevidenziati profili d'illiceità dell'assegnazione immobiliare qui esaminata, nonché la morosità dell'Associazione assegnataria nel pagamento di buona parte dei canoni dovuti, il danno è stato quantificato dall'organo requirente, trattandosi di occupazione sostanzialmente sine titulo vista la mancata stipula di un contratto che vincolasse l'Amministrazione alla ricezione del canone super-agevolato indicato nell'atto deliberativo giuntale n. 687/2011, nei mancati introiti maturati nel periodo dal luglio 2011 alla data d'instaurazione del giudizio, sottratto soltanto quanto effettivamente riscosso, nel medesimo periodo, a tale titolo (differenza pari ad E. 400.078,30), cui vanno aggiunti gli interessi su tale importo, pari ad E. 50.604,78, per un totale di E. 450.683,08 (cfr. Informativa PM NA del 08.05.2015, all. n. 2 su supporto informatico).

Posto che sull'attualità del danno il Collegio fa rinvia, confermando, q quanto già in proposito osservato al punto G.2. che precede, si reputa, altresì, ragionevole, per quanto già argomentato in punto di quantificazione del danno erariale ai punti G.1., G.2. e G.3. che precedono, operare una riduzione del 40% del pregiudizio economico subito dal Comune di Napoli sì come -con criteri del tutto condivisibili sul piano tecnico giuridico- determinato dall'organo requirente, con la conseguenza che esso viene complessivamente quantificato in E. 270.409,85 (= 60% di E. 450.683,08).

Riguardo il nesso eziologico, la P.R. ha condivisibilmente posto il danno pubblico così quantificato a carico di Ma.D'A. (Assessore comunale al patrimonio dal 07.01.2009 al 30.05.2011), di Co.Di.Ma. (Dirigente del Servizio Assegnazione beni Immobili dal 27.08.2001 al 30.06.2011), di El.Ga.Ca. (Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli da luglio 2011 a giugno 2013 nonché Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del medesimo Comune da luglio 2011 al 26.12.2011 e da luglio 2012 a giugno 2013), di Ma.Ap. (Direttore Centrale del Patrimonio dal 01.02.2013 alla data d'instaurazione del giudizio), di Na.D'E. (Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio dal gennaio 2014 alla data d'instaurazione del giudizio) e di Al.Fu. (Assessore comunale al patrimonio dal 22.05.2013 alla data d'instaurazione del giudizio).

A costoro la P.R. ha contestato, sempre con il puntuale richiamo alle risultanze documentali, l'assunzione di comportamenti contrastanti con i rispettivi obblighi di servizio, con varia intensità incidenti sulla determinazione del pubblico nocumento sopra descritto e quantificato, ed in particolare:

1- a Ma.D'A., di aver sottoscritto il protocollo d'intesa del 02.05.2011 e di averne proposto il recepimento con delibera giuntale comunale n. 687/2011, nonostante egli non potesse non essere al corrente della violazione delle disposizioni del Regolamento comunale allora vigente che ne derivava, avendo il D'A. personale conoscenza delle predette disposizioni per avere egli stesso confermato la possibilità di concedere decurtazioni del canone locatizio solo fino alla misura massima del 50% di quello ordinario di mercato -in ossequio alla predetta disciplina regolamentare- con propria nota n. 361 del 19.01.2011 emessa nell'ambito del procedimento inerente l'assegnazione in uso di altro immobile comunale in favore dell'Associazione "Dr.Th." oggetto di separato procedimento, già citata in precedenza; circostanza, quest'ultima, ribadita e sottolineata, nell'ambito del medesimo procedimento di assegnazione suindicato, dall'allora Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio Gi.An. con nota prot. n. 349644 del 30.05.2011 (cfr. Informativa PM NA del 29.07.2014, all. n. 253). A ciò il requirente contabile correttamente aggiunge, che in riferimento alla delibera giuntale n. 687/2011 la Ragioneria comunale aveva espresso il parere negativo di cui dianzi si è riportato il contenuto;

2- a Co.Di.Ma. di avere espresso il parere di regolarità contabile favorevole alla delibera di G.M. n. n 687/2011, nonostante avesse amplissima conoscenza delle varie problematiche afferenti la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli e, in particolare, dei passaggi procedurali all'uopo stabiliti con la determina n. 600/2007 da egli stesso sottoscritta e richiamata al punto G.2. che precede. La procedura seguita per l'assegnazione in parola ha, inoltre, sistematicamente disatteso tutti i passaggi procedimentali previsti con la sopra richiamata determina n. 600 del 02.10.07 (Informativa Polizia municipale 29.07.14 pag. 9 e ALL. 21), a firma del medesimo Di.Ma.

3- ad El.Ga.Ca., a Ma.Ap., a Na.D'E. e ad Al.Fu., l'inattività, connotata da colpa grave, già descritta al punto G.2. che precede ed al quale si fa, pertanto, rinvio; con l'aggiunta, soltanto, del rilievo concernente la specifica conoscenza da parte di Ma. Ap.proprio della procedura di assegnazione qui in esame, testimoniata dalla nota prot. 1026447 del 30.12.2014 (cfr. Informativa PM NA del 15.04.2015, all. n. 6), con la quale, al fine di riscontrare le richieste istruttorie dell'Ufficio di Procura, ha disposto un ulteriore approfondimento mirato alla verifica delle stime dei canoni di locazione elaborati dal concessionario Na.Se.s.p.a. per gli immobili oggetto dell'indagine coinvolgente l'immobile del quale trattasi, al fine di valutarne la congruità rispetto al reale valore dei cespiti. Analogamente, per Na.D'E. viene puntualmente posto in evidenza, nell'atto introduttivo del giudizio, che ella è stata formalmente interessata della vicenda relativa all'immobile in parola con note prot. n. PG/2014/923274 del 24.11.2014 e prot. n. PG/2014/991007 del 15.12.2014, come riportato nella sopra richiamata nota delle DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO Prot. n. PG/2014/1026447 del 30.12.2014 (cfr. Informativa PM NA del 15.04.2015, all. n. 6e note ulteriori allegate alla stessa); oltre ad essere subentrata nell'incarico dirigenziale a Fa.Pi.Fr., che aveva formalmente avviato in data 16.09.2013 il procedimento di revoca in autotutela dell'assegnazione immobiliare in esame, senza però riuscire a concluderlo per essere cessato dall'incarico.

Per tutti i soggetti di cui sono state appena descritte le condotte tenute nell'ambito della procedura di assegnazione del bene immobiliare precedentemente indicato, il Collegio reputa sussistenti sia il rilevato nesso eziologico, sia la connotazione di grave negligenza, per le ragioni già esplicitate -in particolare- ai punti G.1. e G.2. che precedono, ai quali si fa, pertanto, integrale rinvio.

Il danno pubblico precedentemente descritto e quantificato in E. 270.409,85 viene, dunque, posto a carico dei predetti convenuti secondo le quote di seguito indicate, individuate, secondo una valutazione di carattere equitativo, in relazione ai rispettivi apporti nella determinazione del suddetto pregiudizio erariale: E. 87.204.92 a carico di Ma.D'A.; E. 87.204.92 a carico di Co.Di.Ma.; E. 24.000,00 ciascuno a carico di El.Ga.Ca., di Ma.Ap., di Na.D'E. e di Al.Fu..

H. Conclusivamente, questo Collegio reputa che il danno pubblico oggetto di contestazione, pari a complessivi E. 831.247,96 (= E. 125.272,78 + E. 286.468,21 + E. 149.097,12 + E. 270.409,85, di cui si è data descrizione ai punti G.1., G.2., G.3. e G.4. che precedono), debba essere attribuito a titolo di colpa grave, in virtù di tutto quanto sin qui rilevato, agli odierni convenuti e tra loro ripartito nelle seguenti quote:E. 403.513,91 (= E. 66.948,00 + E. 100.263,87 + E. 149.097,12 + E. 87.204,92) a carico di Co.Di.Ma., E. 158.821,97 (= E. 71.617,05 + E. 87.204,92) a carico di Ma.D'A., E. 30.000,00 a carico di Fe.D.Me., E. 47.904,26 (= E. 6.000,00 + E. 17.904,26 + E. 24.000,00) a carico di Ma.Ap., E. 47.904,26 (= E. 6.000,00 + E. 17.904,26 + E. 24.000,00) a carico di Na.D'E., E. 10.324,78 a carico di Gi.Es., E. 47.904,26 (= E. 6.000,00 + E. 17.904,26 + E. 24.000,00) a carico di Al.Fu., E. 17.904,26 a carico di Be.Tu. ed E.52.646,82 (= E. 28.646,82 + E. 24.000,00) a carico di El.Ga.Ca.. Dovendo, altresì, restare a carico dell'Ente la quota (pari al 5% di E. 286.468,21, danno derivato dalla vicenda descritta al punto G.2.) di E. 14.323,41, da ripartire tra Fa.Pi.Fr. e Vincenzo Napolitano, per essere nel loro caso l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile connotato da colpa lieve.

Su dette somme dovranno essere applicati gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Alla condanna segue, a sensi dell'art. [686 c.p.c.](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=29908), la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, già autorizzato a carico di Ma.D'A. e di Co.Di.Ma. con decreto presidenziale del 28.09.2015, confermato dal giudice designato con ordinanza n. 82/2016. Tale conversione opererà fino alla concorrenza dell'importo per cui è condanna.

Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste ai sensi dell'art. [97 c.p.c.](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=29319), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Campania

1. RESPINGE l'istanza d'integrazione del contraddittorio;

2. RESPINGE le eccezioni d'inammissibilità dell'atto di citazione;

3. RESPINGE l'eccezione di prescrizione;

4. CONDANNA i sigg. Co.Di.Ma., Ma.D'A., Fe.D.Me., Ma.Ap., Na.D'E., Gi.Es., Al.Fu., Be.Tu. ed El.Ga.Ca. al pagamento, in favore del Comune di Napoli, della somma complessiva di E. 831.247,96 (= E. 125.272,78 + E. 286.468,21 + E. 149.097,12 + E. 270.409,85, di cui si è data descrizione ai punti G.1., G.2., G.3. e G.4. della parte motiva, alla qual si rinvia altresì per l'esplicitazione delle ragioni per cui resta a carico del Comune di Napoli la quota di E. 14.323,41 = 5% di E. 286.468,21, danno derivato dalla vicenda descritta al punto G.2.), da ripartirsi nelle seguenti quote: E. 403.513,91 (= E. 66.948,00 + E. 100.263,87 + E. 149.097,12 + E. 87.204,92) a carico di Co.Di.Ma., E. 158.821,97 (= E. 71.617,05 + E. 87.204,92) a carico di Ma.D'A., E. 30.000,00 a carico di Fe.D.Me., E. 47.904,26 (= E. 6.000,00 + E. 17.904,26 + E. 24.000,00) a carico di Ma.Ap., E. 47.904,26 (= E. 6.000,00 + E. 17.904,26 + E. 24.000,00) a carico di Na.D'E., E. 10.324,78 a carico di Gi.Es., E. 47.904,26 (= E. 6.000,00 + E. 17.904,26 + E. 24.000,00) a carico di Al.Fu., E. 17.904,26 a carico di Be.Tu. ed E. 52.646,82 (= E. 28.646,82 + E. 24.000,00) a carico di El.Ga.Ca.; il tutto, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Alla condanna segue nei confronti di Ma.D'A. e di Co.Di.Ma., a sensi dell'art. [686 c.p.c.](http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=29908), la conversione in pignoramento, che opererà fino alla concorrenza dell'importo per cui è condanna, del sequestro conservativo, già autorizzato a suo carico con decreto presidenziale del 28.09.2015, confermato dal giudice designato con ordinanza n. 82/2016.

I predetti soggetti sono, poi, tenuti al pagamento, nei confronti dell'erario, delle spese di giustizia che si liquidano in E. 9.249,08.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dei giorni 17 novembre e 15 dicembre 2016.

Depositata in Segreteria il 6 dicembre 2017.